LA CAUSA DE' POVERI

SUPERIORE

AGLI ORNAMENTI MENO UTILI

OZIOSI, E SUPERFLUI DELL' ALTARE

E ALLE SOLENNITA'

DEL BENEPLACITO APOSTOLICO

MASSIMAMENTE

IN CONCORSO DEL REGIO DIRITTO

CHE LA PROMUOVE

Disputata, e discussa in forma di Dialogo da due Regolari

CANONISTA UNO, SOFISTA L' ALTRO

OPERA CRITICO-LEGALE, E INSIEME LEPIDA

DI IRENEO COCIDOGMACCHINVIO

GIURECONSULTO.

IN LUCCA

MDCCLXVII.

AI CANONISTI AMOREVOLI

IRENEO COCIDOGMACCHINVIO.

E Più vivace, e più lepido, se non più dotto, comparso sarebbe alla luce questo Dialogo *, s' io non avessi avuto altra mira, che quella di dilettare le vostre orecchie ; e quando l' angustie del tempo prefissomi non m' avesser costretto a presentarvelo, più per un immaturo parto, che per un elaborato produtto di mie vigilie.*

Lo scopo mio fu certamente quello di farvi una volta comprendere, qual sia il genuino senso dell' Estravagante Ambitiosæ *di Paolo II. S. P. secondo lo spirito de' sacri Canoni ; e di segnar il primo la strada, nella vera (fin qui da voi ignorata, o sivvero dissimulata) interpetrazione di questa* Bolla*, in ordine alle alienazioni dei Beni Ecclesiastici, da farsi, o nò a favor dei Poveri* inconsulto Romano Pontifice.

Il qual Argomento, se o trattato in una forma contraria, ed opposta diametralmente alle sentenze vostre più solenni, non mi ha indotto a ciò fare lo spirito di contradizione, ma della verità, e della giustizia ; mentre per sostener il vero senso de' Sacri Canoni*, è stato necessario lo sventar in quest' Articolo le vostre quanto ostinate, altrettanto frivole, ed incoerenti opinioni : essendo voi finalmente gl' Interpetri, e non i Legislatori.*

Del Diritto Ecclesiastico *amante, e propugnatore sono ancor io, (benchè nè Prete, nè Frate) ma* usque ad aras, *e lo sono a costo di tante difficoltà, e contrasti, che quantunque non per genio d' elezione, ma per fatale necessità mi trovassi fin da' più verdi anni obbligato a seguir le incerte, perigliose traccie del Foro, scossa però (ed in buon' ora) la sua* polvere *m' elessi piuttosto una vita sedentaria, e tranquilla per abbracciar questo studio unitamente alle massime di più sublime, sebben* povera, e nuda Filosofia, *che proseguir a solcar un Oceano procelloso, in cui per la corruttela del secolo già da*

gran

gran tempo inoltrata non si fa ordinariamente tragitto, che per acquistar la scarsa merce di vil guadagno.

Quel, che ho pertanto brevemente accennato in principio di quest' Opuscolo, per far vedere, se i Beni di Chiesa considerati in se stessi alienare si possano a contemplazione dei Poveri, l' ho detto per una mera introduzione, non perchè non sia chiaro, e manifesto abbastanza un tal assunto.

Sebbene ho da dolermi assaissimo delle circostanze poco a me favorevoli, in cui ho scritto, mentre avendo per compimento, e corona dell' opera esposto, benchè di passaggio, il REGIO DIRITTO, relativamente ai beni temporali della Chiesa, non m' è riuscito il farlo con tutta quella maturità, che a più degnamente trattarne potea condurmi; e imploro dal Cielo forze, ed opportunità da esornar in altr' occasione con più di profondità, ed eloquenza sì nobile Argomento.

Che se con meno di gravità, che all' altezza della materia costituente l' oggetto principale dell' opera convenivasi, e con frase talvolta assai dimessa, e volgare una Questione di Gius Canonico impresi a vendicar dai vostri sofismi, e questo unicamente per la scelta del metodo, non ve n' incresca almeno il disegno in quanto a' suoi fondamenti, e alle parti sostanziali della medesima: mercecchè è lecito talvolta agli Scrittori il vestir le sue produzioni in varie guise, e come più gli abbella, ma non già il nascondere in verun modo la verità; questa sia quella, che quadagni principalmente le vostre attenzioni nelle prime mosse di mia gioventù.

Ricevete adunque in buon grado, amorevoli Canonisti quest' Opuscolo, e col gradimento vostro incoraggite chi non per spirito di presunzione, o di maldicenza, ma unicamente in venerazione della Giustizia vi ha chiamato in certe circostanze meno veridici, e nelle materie giurisdizionali per lo più adulatori. Care mi son non ostante le vostre Opere, ma infinitamente più cara la Verità: stimo al sommo le vostre sentenze, ma senza paragone più quelle della Chiesa: e quando il mio modo di pensare non si sostenga, onde vi resti aperta la strada a replicare in contrario, non v' importi, ch' io mi sia a voi palesato in anagramma, ma rispondete pur con filosofica libertà, e state sani.

GE-

GENESI DELL' ARGOMENTO

Incontratosi FRA GIROLAMO *Sofista con* FRA SOSTEGNO *Canonista, dopo un breve colloquio se gli appressan dei Poveri, chiedendo loro la limosina, onde nasce per incidenza fra detti Religiosi la disputa del presente*

DIALOGO.

F. G. CHE stravaganza! quest' è la prima volta, ch' io possa dire d' avervi incontrato per la Città, Fra Sostegno riveritissimo.

F. S. Voi ben m' insegnate, che il Religioso è un *Ente di Ragione* consacrato alla contemplazione, e in conseguenza alla solitudine. Io poi, che oltre ai suddetti motivi, che mi tengon da un anno all' altro sepolto in Convento, sento ancora la passion per gli studj delle scienze al grado nostro confacevoli, e specialmente del *Diritto Canonico*, in me perciò non regna altro genio, che quello di conversar giorno, e notte con gli scritti di quegl' Uomini illustri, che maestri di color che sanno, meritamente si appellano; e questo, sì per rendermi abile a sostener gl' impieghi della mia Religione, con esortare gli altri *in sana doctrina, & eos, qui contradicunt, arguere* (1), sì ancora perchè lo studio delle lettere egl' è il nemico giurato dell' ozio, e in conseguenza della rilassatezza, e del vizio, *ama studia litterarum, & carnis vitia non amabis* (2).

F. G. Gl' è tanto però, che voi menate cotesta vita da *Misantropo*! Sarebb' anche tempo di prendersi una volta qualche sollievo.

A F. S.

(1) *Ad Tit.* 1. *c.* 9. (2) *Can. numquam dist.* 5. *de Consecrat.*

F. S. L' Arte è lunga, diceva *Ippocrate*, la Vita è breve, difficile l' acquisto della *Critica* più severa, molto ci vuole per guadagnare esperienza, e senno nel mondo scientifico, le occasioni, che ci si presentano di approfittarsi, fuggon veloci, e ci mancan fra mano dal vedere al non vedere: sicchè tutto il tempo, che si toglie agli studj, è una perdita irreparabile.

F. G. Ma oramai voi siete da gran tempo licenziato in *Sacra Teologia*, versato nella *Polemica*, e nell' Istorie; onde parrebbe, che si dovesse da voi di quando in quando allentare un po' l' arco.

F. S. *Multo tempore discas, quod postea possis docere*, per bene, e molto insegnare, fa duopo l' ottimamente, e moltissimo applicare. I titoli di Maestrato, e di Dottore costituiscono una pregievole Dignità, allorquando il nome, e il segno va unito, e congiunto alla cosa significata: *ne sis miles antequam Tyro* (proseguirebbe quì un S. Girolamo contro di chi s' affida a un titolo onorifico senza capitali da meritarlo) *& magister, antequam discipulus*.

F. G. La massima è vera, ma credo.... (*Se gli affollan d' intorno dei poveri, che gl' interrompono il discorso*) Si può egli neppur dire una parola senz' esser frastornati dai poveri! o adesso veramente si può ripeter con Cristo nostro Signore *pauperes habetis semper vobiscum* (1).

F. S. Che ci faresti voi? la povertà, quand' ell' è grande, o estrema, è l' oggetto il più lacrimevole, che si possa parar d' avanti a chi ha cuore in petto, compassione nel cuore, umanità nelle viscere, è un tormento indicibile per chi la soffre in se stesso, una pena per chi soltanto la rimira negli altri, collocata non senza mistero dal Mantovano Poeta alle Porte d' *Averno*; e ora specialmente, che per le deplorabili necessità, e vicende d' Italia defraudata delle concepite speranze d' un' ubertosa raccolta, comparisce in lugubre, miserevole scena, ricoperta di lacrime, e di squallore, merita d' essere in straordinaria guisa riguardata universalmente con ampiezza di cuore, comecchè nel passato, e corrente anno 1766. e 1767. cresciuto essendo a dismisura

(1) *Matth. cap. 26.*

sura il bisogno de' poveri, moltiplicatone il numero, indeboliti i pubblici Erarj, e quasi esausti tutti gli altri consueti soccorsi, non resta altro scampo alla salvezza di tanti meschini, che l' esser compassionati, e soccorsi.

F. G. Per far argine a tante miserie io non saprei a qual espediente appigliarmi dal canto mio: ditemi in grazia, qual mai vi sembrerebbe il più opportuno?

F. S. Quello invero, che si è più uniforme alla pietà, e alla giustizia, che è comandato da Dio, applaudito dai Popoli, e ordinato espressamente dalla Chiesa, quello, cioè di somministrargli dei beni Ecclesiastici. Questo si fu l' espediente preso non è gran tempo dal *Capitolo Definitorio* del mio Convento, che riflettendo agli obblighi, che ci corrono, e alla piena delle miserie, in cui gemono tanti famelici, non avendo altro di più a proposito, prese l' argenterie superflue, oziose, ed infruttifere dell' Altare, e ne converti il prezzo in sollievo dei Poverelli.

F. G. Bene, bene, benissimo.

F. S. Dunque che state voi a fare, che non concorrete cogl' altri confratelli a far Capitolo, per vedere, se avete ancor voi qualche cosa di superfluo, o in cassa, o in Sagrestia, da erogarsi in benefizio dei Poverelli?

F. G. Adagio, adagio, non m' affogate colla fretta: la cagna frettolosa fece i cagnolin ciechi.

F. S. Anzi *qui cito dat, bis dat*, così per modo d' esempio, se noi abbiam dato da sessanta libbre d' argenti, i poveri ce le han valutate centoventi, a riflesso della sollecitudine, e ampiezza di cuore, onde glien' abbiamo opportunamente somministrati; anzi Iddio al suo Libro ce ne ha scritte seimila. Voi all' opposto coll' indugiare, se date cento, appena vi sarà considerato per il cinqnanta tanto *in foro fori*, che *in foro poli*.

F. G. Questo discorso camminerebbe benissimo, se si trattasse specialmente d' un precetto, e non d' un consiglio: Gesù Cristo intese d' additarci un grado eroico di perfezione, allorchè disse, *Si vis perfectus esse, vade, vende quæ habes, & da pauperibus* (1).

A 2 F. S.

(1) *Matth.* 19. *n.* 21.

F. S. Non mi par anche, che dal mio Convento siasi presa la granata, e ripulita la Sagrestia, o spogliati gli Altari, con aver tolto di Chiesa cert' anticaglie meno utili, infruttifere, ed oziose. Che se gl' è un consiglio d' evangelica perfezione il vender tutto il suo per darne il prezzo ai poveri, è però un precetto il somministrar loro il superfluo, *quod superest* (vi risponde per me Cristo medesimo) *date eleemosinam* (1). Molto più quando il superfluo non è neppur nostro, ma dei povorelli (2).

F. G. Ma che non v' è altro per sollevare i poveri, che i vasi preziosi dell' Altare? vi son pur tante case di nobili, che potrebber prevenirci nell' esercizio d' un' opera sì lodevole.....

F. S. Tutti indistintamente siemo tenuti ad opra sì grande: ma bisogna riflettere, che i beni superflui all' Altare, ed ai Ministri del Santuario, sono appunto quegli, che per usar la frase de' canoni costituiscono il vero, e real patrimonio de' poveri; onde a mio credere avrebbe luogo il vostro obietto nel caso, che essi in una speciale urgenza non avessero, ove riccorrere per alleggerire il peso delle loro calamità. Quindi è, che la Chiesa si è sempre fatta pregio d' appellarsi Madre dei Poveri (3), conoscendo ella benissimo, che tutto ciò, che ella ha, s' appartiene ai medesimi (4).

F. G. Gl' è pure scritto nel Levitico, che, *omne, quod Domino consecratur, sive homo fuerit, sive animal, sive ager non veniet, nec redimi poterit quidquid semel fuerit consecratum* (5)? Dunque ora mi vorreste dare ad intender lucciole per lanterne.

F. S. Messer nò, non ebraizzate con cotesto passo: il precetto è bello, e buono, ma gl' è un po' troppo antico, e, a dirvela schietta, non è più in uso da diciotto secoli in quà, e San Tommaso, che ne sapeva più assai di me, e di voi ce ne assegna la ragione (6). I precetti del Vecchio Testamento eran di tre sorte, cioè

(1) *Luc.* 11. *n.* 41.
(2) *Gloss. in Can. Casellas* 1. *ca.* 10. *q.* 1.
(3) *C. Ex tenore de Foro Comp.*
(4) *Gloss. in d. Can. Casellas* 1. *caus.* 10. *q.* 1. *in V. pauperes.*
(5) *Cap.* 27.
(6) 1. 2. *q.* 105.

cioè *morali*, *giudiciali*, e *ceremoniali*: alla venuta del Messia si confermarono i primi, e si abolirono i secondi, e terzi. Se il precetto di non alienare ciò, che una volta è stato a Dio consacrato fosse nella categoria de' *morali*, poveri noi! ci avresti canzonato bene a buttarcelo in faccia adesso appunto, che siemo *in fragranti*.

F. G. Non mi soprassate con tante parole in un tratto, bel bello. Chi ci può meglio decider questa controversia, di Cristo istesso? Sentite digrazia quel che egli rispose a' suoi Discepoli, che con zelo importuno rampognando la liberalità della Maddalena, che con pietoso uficio profondeva in gran copia del prezioso unguento sul capo del Signore, pretendevano, che quel balsamo si dovesse piuttosto vendere, per darne il prezzo a' poveri, che consumare in ungere il corpo di Gesù Cristo, *Che state voi (egli disse) a importunir questa Donna, quando ell' à esercitato verso di me un' opera buona, e lodevole?* (1) Che se Cristo medesimo non solamente ha gradito, che si onori il suo SS. Corpo anche con esteriori dimostrazioni, e spese, ma ha altresì anteposto le medesime al bisogno dei poverelli, segno è, che il precetto registrato nel Levitico esser dee nella sua piena osservanza anche ai dì nostri.

F. S. Il principio è bello, il fatto è vero, ma vi argomentate sopra da marcio Sofista, e non da Teologo. Mi sembra appunto, che nell' esposizione di questo passo vi siate diportato come quel buon Prete, che richiesto una sera dai suoi familiari ad accomodare una partita di minchiate, saviamente rispose, ch' ei voleva dir prima l' Ufizio; onde tutto affannato presa in mano col Breviario la Tavola, e in essa a caso leggendo, *hodie non dicitur Officium*, serrò il Diurno, e si pose a giocare. Avvertite, disse il suo Cherico, voltata la pagina segue la parola *Defunctorum*, cioè, *hodie non dicitur Officium Defunctorum*: Il Prete rispose, che o de' vivi, o de' morti parlasse la Tavola, v' avea letto benissimo, che in quel giorno non si diceva l' Ufizio, profittando dell' espressione finchè faceva a pro suo, e ri-

(1) *Matth. cap. 26.*

e rigettandola, quando gli cominciava a parere un po' scomoda. Così voi, avete letto il Testo del sacrosanto Vangelo fino a quel segno, che sembrava opportuno alle vostre idee, or sentite un poco quel, che ne vien dietro per confermare le mie: *poichè* (così prosegue il Divin Redentore) *i poveri gli avete sempre con voi, me poi non sempre mi averete, e ungendomi questa Donna il Corpo, lo ha fatto per un preludio della mia vicina morte, e sepoltura. Da questo contesto* (così in proposito ragiona il dottissimo Muratori) *chiaramente apparisce, che il Salvatore non negò, che generalmente parlando non fosse meglio il far la limosina ai poveri, ma disse soltanto, che in quella particolar congiuntura era da lodarsi l' azione di quella Donna.... Oltrediche il fatto era fatto, e l' azione si conosceva pia, e procedente da buon' affetto, perchè dunque non compatir quella Donna, s' ella non s' era appigliata al meglio, e se su i principj della sua Conversione non ne sapeva di più?* (1).

F. G. La vostra interpetrazione per quanto buona ella sia, non è in verun conto applicabile al caso nostro; essendochè al più mi verrete a provare, che qualora il Tempio è ben corredato di preziosa suppellettile, convenga piuttosto l' erogare il danaro a pro dei poveri, che in aumento dell' ornato esteriore di esso, ma non per questo voi mi dimostrate, esser lecito il fondere una porzion d' argenti già stata consacrata all' Altissimo.

F. S. Se voi siete sordo, vi sturerà ben l' orecchie S. Ambrogio (2). *L' oro* (così da suo pari il Santo Dottore) *la Chiesa lo ha, non per tenerlo in riserbo, ma per dispensarlo occorrendo in bene dei poveri, e sovvenire alle loro necessità. A che serve il custodire ciò, che custodito non è d' aiuto ad alcuno? non sappiam noi, quant' oro, e argento levassero dal Tempio del Signore gli Assirj? non è egli chiaro, che operan meglio i Sacerdoti a* FARNE MONETA, *per alimentare i poveri, qualora manchino altri soccorsi, che lasciarli esposti alle ruberie, e alla contaminazione de' sacrileghi nemici? direbbe certo il Signore, perchè hai permesso, che tanti bisognosi si muoian di fame? certo* non

(1) *Cap. 8. della Carità Cristiana*, (2) *De offic. lib. 2. cap. 18.*

non ti mancava dell' oro, dunque perchè non alimentargli?... meglio era il conservare i Templi vivi di Dio, che i metalli. A queste ragioni non avresti che rispondere, e che vorresti dire? Forse che hai avuto paura, che manchi l' ornamento alla Chiesa? replicherebbe egli, che i Sacramenti non cercan l' oro, nè piacciono per cagion dell' oro quelle cose, che non si compran coll' oro.

F. G. Sentite però, ci veggo sempre delle difficoltà, specialmente in quelle Chiese, nelle quali per devozione, e industria del Prete, del Frate, o della Monaca s' è fatto or' un pezzo, e or' un altro d' argento in onor di Dio, o di qualche Santo loro particolare Avvocato: poichè oltre al diritto, che v' à quel devoto, o quella devota, è da osservare, che questi argenti non son fatti coi beni *mensali*, e della Chiesa, ma a spese di qualche particolar Benefattore, e col levargli dall' Altare si defrauda la di lui intenzione, e si diminuisce il culto esterno del Tempio.

F. S. Se voi studiato aveste un po' di Logica, non argomentereste così; ma pure sentite, se questo sillogismo è in forma. Tutti i beni mobili, e immobili, che ha la Chiesa, gli riconosce dall' Oblazion dei Fedeli: ma offerendo un Secolare qualche cosa all' Altare, viene egli a perdere il dominio della cosa donata: dunque per una maggior ragione verrà a perderlo anche il Cherico, il Frate, e la Monaca, persone tutte, che vivendo dell' Altare, se col loro peculio arrivano a far qualche avanzo, lo devon sempre risondere nella causa pia. Oltredichè per qual motivo deve generalmente rincrescere al terzo, e al quarto, che sia rimosso dall' Altare quel dato pezzo d' argento da lui offerto in onore di qualche suo particolar Protettore, quando l' uso, che se ne fa col levarlo di Chiesa è infinitamente più accettabile al Signore dei Signori, ed ai Santi della Celestial Corte? Non vi credeste già, che ai Beati si venisse così o a diminuire il culto, o a far' un torto, perchè essi *non gaudent, quando ex illis pecuniis honorantur, in quibus pauperes plorant* (1), anzi il vero onore, che si può dare a Dio, e a' suoi ser-

(1) *Chrisost. super Matth.*

servi non consiste in tenergli ricchi gli Altari di metalli, ma nel sollevare i poverelli. *Vuoi tu* (così il Boccadoro) *onorare il Corpo di Cristo? non disprezzare lui stesso, se il miri nudo, non star a vestirlo nella Chiesa di panni di seta, lasciandolo poi fuora morir di freddo, e di stento; imperocchè chi disse*, QUESTO E' IL MIO CORPO, *e alla parola fece seguir l' effetto, egl' è quel medesimo, che disse ancora*, MI VEDESTE AFFAMATO, E NON MI CIBASTE, E NON AVENDOLO FATTO AL MINIMO DI QUESTI MIEI, NON L' AVETE FATTO NEPPUR A ME STESSO. *Impariamo dunque a ben filosofare, e ad onorar Cristo secondo la sua volontà, perchè chi è onorato ama specialmente l' onore, che egli vuole, e non già quello, che noi desideriamo.... Trima dunque bada a saziar Cristo, che ha fame, e poi per sovrabbondanza gli adornerai anche la mensa* (1). Coll' istessa frase, e linguaggio ci inculcano questa gran verità un S. Agostino (2), un S. Girolamo (3), un S. Bernardo (4), un S. Pier Damiano con tutto il coro dei Padri, (5) e tutti i Concilj Diocesani, Provinciali, ed Ecumenici.

F. G. Ma come si camp' egli? de' poveri ce ne son sempre stati: le Chiese hanno avuto sempre o più, o meno delle ricchezze: eppure non ho memoria, che siasi loro data una limosina così bella, come la vostra. Io mi suppongo, che questo fosse un costume de' tempi Apostolici, e che col tratto del tempo successivo sia andata in disuso sì lodevole costumanza. Che se così è, avendo la consuetudine l' istessa forza della Legge, e la posteriore derogando all' anteriore, ne verrà per conseguenza, che allora si sarà dovuto praticare in un modo, e ora in un altro. La disciplina Ecclesiastica ell' è finalmente soggetta a variazione, come abbiamo dall' Ecclesiastica Istoria.

F. S. Che diamin dite voi! Che pretendete forse di confondere i Precetti della Legge colla Disciplina della Chiesa? eh mutate linguaggio. La sovvenzion dovuta

(1) *Hom.51.c.14. loc.sup.cit.*
(2) *Ep. 55. alias 50. cap. 9.*
(3) *Ep. ad Demetriad.*
(4) *Apolog. ad Guilb. Abb. cap. 12.*
(5) *Lib. 4. ep. 12.*

vuta ai poveri ha per base il diritto di natura (1), è un precetto di Cristo tanto chiaro (2), che non ha bisogno de' vostri sofismi per intorbidarlo, oltre alla Tradizione Apostolica (3), e alle dichiarazioni della Chiesa, delle quali è sparso il Decreto di Graziano. Indubitata fede ne fanno una Chiesa Antiochena, che secondo l' asserzion del Grisostomo, nutriva costantemente tremila poveri, e altrettanti la Gerosolimitana, una Chiesa di Costantinopoli, che ne mantenne fin diecimila il giorno, un Anastasio Sommo Pontefice (4), che in tempo di carestia praticò l' istesso, un Basilio Magno Vescovo di Cesarea, che in circostanze simili vendè i Beni della sua Sede per satollare i famelici, e un S. Cirillo Alessandrino, che alienò anche i sacri preziosi arredi dell' Altare per il loro sovvenimento (5), infiniti in somma si leggon gli esempj, che ci conferman l' istesso. Che poi questo precetto sia stato a seconda de' tempi in maggiore, o minore osservanza, sarà vero, nè voglio io quì stare a divisarvene minutamente i motivi. Ma che per questo? ha lasciato forse d' esser precetto? è venuto Cristo a derogarvi con qualche nuovo sistema? il disuso nelle materie provenienti dal gius naturale precipiente, e divino non produce consuetudine, ma abuso, che coll' andar del tempo non vien giammai a porre in essere cos' alcuna. Del rimanente, se voi foste veramente pratico dell' Istorie, e non peregrinaste anche in un paese da noi non molto lontano, sapreste benissimo, che non solamente in tant' altre Provincie, e Regni Cattolici, quando vivevano gli Ambrogi, gli Agostini, i Possidj, i Re Lodovichi, e tant' altri Santi Vescovi, e Re di tempo in tempo a proporzion del bisogno s' è messo in pratica questo divino Comandamento, ma specialmente ne' trapassati, e a noi non lontanissimi secoli ne può far piena fede l' inclita Città del Fiore, che vide il suo

B Duo-

(1) *Grotius de Iure Belli, lib.* 11. *cap.* 11. §. 6. *Puff. lib.* 2. §. 6. *n.* 5.

(2) *Luc. cap.* 11. *n.* 41.

(3) *Act.* 2. *n.* 45.

(4) *Ravis.*

(5) *Sozzom. lib.* 4. *c.* 25. *& lib.* 6. *cap.* 34.

Duomo vecchio spogliato per ordin della Repubblica d' una gran quantità d' argenterie, per sovvenire alle comuni calamità, e miserie (1).

F. G. Voi m' avete stretto fra l' uscio, e il muro. Pazienza! qui non c' è da scappare: o dar quel ch' è superfluo ai poveri, o peccar contro tutte le Leggi; nè vedo altro scampo, che l' espediente d' inculcar l' istesse massime a' miei confratelli, acciò seguitino anch' essi il vostro esempio; e or' ora appena giunto al Convento vò, che con la maggiore speditezza si mandi a Roma per il Beneplacito Apostolico, affine d' obbedire canonicamente ad un precetto di Cristo nostro Signore. Quest' è una solennità, che voi saprete benissimo, quant' ella sia necessaria, dipartendosi ella e dalle disposizioni d' un Concilio Ecumenico, cioè del *Lugdunense* celebrato sotto Gregorio X. nel 1274., e specialmente dall' Estravagante *Ambitiosa* di Paolo II.

F. S. O vacci scalzo! anche i testi del Gius Canonico voi maneggiate? ditemi in grazia, dove avete fatti i vostri studj?

F. G. In Roma.

F. S. Men' ero già accorto.

F. G. E voi?

F. S. In Parigi.

F. G. In fatti l' aria vi condanna.

F. S. Ma veritabilmente tenete per fermo, e stabil principio, che l' alienazion dei Beni Ecclesiastici necessaria farsi per i poveri deva nel caso nostro onninamente corroborarsi dalle solennità del Beneplacito Apostolico?

F. G. Senza dubbio, qualora v' è la Legge, che così dispone, e dichiara.

F. S. Io però (senza niente mancar di rispetto alla Santa Sede, alle di cui determinazioni soltanto, e non a chi, o non le intende, o le ignora, intendo io di deferire) son di sentimento contrario; e son sicuro, che ancor voi seguitereste la mia opinione, se i fondamenti, e motivi, che me la sostengono ad uno ad uno vi palesassi. Ma muoja l' avarizia, l' uomo non

(1) *Ved. l' Istorie del Giovio*.

non lo valuto, che un *Bliftri*, quando non comunica all' altr' uomo quel, che acquiftò di recond.to, e luminofo nel vafto, immenfo giro delle Scienze, e dell' Arti. Voglio un poco catechizzarvi fu quefto punto, e lottar bifognando con voi nella dotta Paleftra.

F. G. Quefto però non parmi luogo opportuno per difputar d' una queftione sì grave, e intereffante, a che penferebbeglin coloro, che ci vedono altercar infieme in mezzo d' una ftrada, nel cuore della Città? direbber certamente, quei fon due Frati, che fi sbertuccian fra loro.

F. S. Anzi chi avrà giudizio, ci battezzerà per il fimbolo ifteffo della Carità, la quale nel mondo fimbolico ci vien rappreſentata in una forma affai brillante, e vivace. Voi avrete in effo offervato, che la bella Virtù madre di tutte l' altre ci viene efpreffa col fimbolo di due Somari, i quali l' un l' altro van grattandofi gentilmente la fchiena; così ftuzzicandomi voi, dove appunto ho pizzicore per la difefa de' poveri fenza Beneplacito Apoftolico, ed io a vicenda folleticando il voftro mal talento, oftinato in volerlo a tutti i patti di neceffità, all' effetto di leg.ttimamente fovvenirgli, non ci potrebber mai *ceteris paribus* battezzare, che per un *tropo* efprimente al vivo la regina delle Virtù. Ma *paulo maiora canamus*. Il Beneplacito Apoftolico non è nel cafo noftro una folenn.tà neceffaria, o fi riguardi l' atto, di cui fi tratta in fe fteffo, o in rapporto alle difpofizioni del diritto Ecclefiaftico. L' erogazion dei facri vafi, fuperflui fpecialmente all' Altare, efaminata in fe fteffa non folo è conforme al gius di natura, e delle genti, non folamente univoca, ed analoga ai precetti Evangelici, ma altresì praticata, foftenuta, e comandata dalla Chiefa univerfale, ognivoltachè vi concorre una caufa legittima, e neceffaria, come fi ha dal *Can.* Aurum 70., *&* *Can.* Gloria Epifcopi 71. *cauf.* 12. *q.* 2. cosicchè qualora un Popolo fi ritrova in circoftanze calamitofe, fi deve ricorrere bifognando anche alla diftruzione dei preziofi arredi dell' Altare, conforme hanno fempre praticato i più dotti, e zelanti Vefcovi della Chiefa. Che i poveri fiano nell' anno prefente moltiplicati, e

 tor-

tormentati dalla fame, e che gli Spedali in ſpecie ſiano attualmente al di ſotto per le replicate ſcoſſe delle careſtie, ognun pur troppo ſel vede. Dunque è un atto pio, giuſto, e lodevole il far uſo anche dei ſacri vaſi d' oro, e d' argento per ſollevar dalla miſeria, dallo ſquallore, e dal pianto i noſtri proſſimi, che gemono famelici per le ſtrade, e per le caſe ancora condannati dalla verecondia, o che tribolano infermi per gli Spedali.

F. G. Io non vi nego, che l' atto ſia buono; che mi credete finalmente un Calligola, o un Nerone? altro è il dire, l' atto è buono in ſe ſteſſo, altro è l' affermar, che ſia lecito non oſtante il difetto d'una ſolennità ordinata dal Capo viſibile della Chieſa. Il Beneplacito Apoſtolico è la forma dell' alienazione, e ſiccome *forma dat eſſe rei* (1), così non potrà ſoſtanziarſi, ed effettuarſi ſenza il concorſo di quella ſolennità, che gli dà l' eſſere. Nè importa, che l' alienazione non ſia in ſe ſteſſa ingiuſta, e incoerente alla Diſciplina Eccleſiaſtica per l' intervento delle cauſe ſoſtanziali, e legittime, che la corroborano, poichè non per queſto viene a ceſſar l' effetto della Legge, quantunque in un caſo particolare venga a ceſſare il fine, onde è ſtata introdotta (2); molto più quando la Legge ſi fonda nella preſunzion della frode, come cauſa principale, e adequata, nel qual caſo il Giudice deve ſecondo la preſunzione indotta dalla Legge procedere in tutti univerſalmente i caſi, che occorrono, per la ragione, che precorrendo eſſa il pericolo della frode non ceſſa d' obbligare, ancorchè conoſciuta poi la verità della cauſa, che ha dato impulſo all' atto, ſvaniſca la preſunzion dell' inganno, e ceſſi in qualche caſo particolare, o perchè all' effetto di eludere la forza della Legge, è neceſſario, che il pericolo, e la preſunzion della frode ceſſi in rapporto all' univerſale (3).

Così

(1) *L. non dubium* 5. *C. de Legibus*.

(2) *Suarez T.* 4. *de Relig. Lib.* 2. *cap.* 77. *n.* 20.

(3) *Covarruv. in Cap. cum eſſet n.* 9. *de Teſtam. Laym. Lib.* 1. *Tr.* 4. *cap.* 17; *n.* 4.

Così per modo d' esempio la Legge, che proibisce, ed irrita il Matrimonio clandestino si fonda nella presunzion della frode, e per questo egl' è invalido, e nullo, ancorchè in un caso particolare sia lungi ogni sospetto di frode, perchè le Leggi risguardano, e comprendono d' ordinario quegli oggetti, che per lo più si verificano, e sono nella categoria dei possibili, giusta l' assioma *Lex respicit ad ea, quæ frequentius accidunt*. Quà pure nel caso nostro per un' identità di ragione, il sollievo dei poveri è giusto, e lodevole, ma senza il consenso, e autorità del Pontefice resta irrita, e nulla l' alienazione fatta per il loro sovvenimento.

F. S. Voi siete fuor di scherma, Fra Girolamo, e avete il capo impicciato, ed ingombro di riflessioni incongruenti, e disparate dal punto, che è posto in questione.

F. G. Che cervello stravagante siete voi? stiamo un po' qui à martello.

F. S. Chi v' ha detto, che per alienare i beni di Chiesa a benefizio dei poveri sia necessario il Beneplacito Apostolico?

F. G. I Canonisti.

F. S. (Sta a vedi, ora non fa più capitale dei Canoni, ma dei Canonisti.) E a me sapete voi chi m' ha insegnato in contrario?

F. G. Chi mai?

F. S. I sacri Canoni, fra' quali specialmente la Bolla di Paolo II. di felice Memoria.

F. G. Come mai può esser questo, se ella è dessa appunto, che richiede di necessità il Beneplacito Apostolico.

F. S. Contentatevi, ch' io vi dica, o che voi non avete letta, o non avete intesa l' estravagante *Ambitiosæ* del prefato Pontefice.

F. G. L' avranno intesa per me tant' altri Canonisti, che non han niente soggezione dei fatti vostri.

F. S. Nè voi, nè loro, s' io non m' inganno; e per vostra regola de' Canonisti n' avete a far gran capitale, quando fermano una qualche controversia, o interpetrano il gius Canonico in certi testi oscuri, e dubbj. Ma quando il canone, e la costituzione è

chia-

chiara, e lampante, non v' addomesticate sempre colle loro opinioni, poichè segue talvolta, che salta in capo a uno di loro un interpetrazion capricciosa, e aerea, e chi ne vien dopo l' adotta per buona, e così un dopo l' altro formano una schiera d' autorità, che non finisce mai, conforme talvolta segue in tutte universalmente le Scienze. E non credeste già, che tutti fossero del vostro partito, poichè ve n' è qualcheduno anche del mio, sentite a proposito quel che scrivono il Piringhio, e il Panimoll su questo Proposito, *res inutiles, & infructiferæ Monasteriorum nulla præcedente solemnitate alienari possunt* (1).

F. G. O via, quantunque le da voi addotte autorità non siano in termini assolutamente, ve le menerò buone non ostante scommettiamo, chi di due n' ha più dalla sua, e così resti fra di noi decisa ogni controversia, e questione.

F. S. Guardimi il Cielo dal commettere un fallo sì enorme: a quest' ora voi siete nel numero di quei poveri casisti, che nello sceglier nella morale l' opinion migliore dalla peggiore, contano, come fa il pastor le pecore, quanti ve ne sono per l' una, e quanti per l' altra sentenza, e senza niente riflettere, se l' autorità sia ragionata, se si diparta da un probabilista, o da un probabiliorista, in che occasione sia stata proferita, se per passione, o per ignoranza, e cose simili, s' attaccan subito al numero maggiore gli sgraziati, quasichè la verità, e la ragione dipendesse unicamente dal calcolo aritmetico degli Scrittori. Così nel caso nostro, s' io credessi di potere stare al vostro progetto, vorrei far prima un processo sullo spirito, e sulla mente degl' uni, e degli altri, con osservare minutamente, se per ignoranza, o malizia abbian pensato più in un modo, che in un altro, con esaminare, se eran troppo appassionati per la Corte di Roma, in somma con la più severa notom a indagar vorrei lo scopo delle loro opinioni. Ma siccome per mettervi in sacco non mi fan paura i vostri interpetri, così non voglio star' a beccarmi il cervello

(1) *De Reb. Eccl. non alien. Decis.* 60. *annot.* 3. *num.* 16.

vello sulla loro sentenza ; solo vi dirò , che quand' anche voi ne aveste mille , e io dieci , o anche nessuno , che colla loro opinione o assoluta , o modificata , o diretta , o indiretta salvasse la mia proposizione , non mi sgomenterei a farvi sempre guerra contro il vostro preteso Beneplacito Apostolico , nel caso che l' alienazione risguardi il sollievo dei Poverelli .

F. G. Io per me credo , che voi siate più metafisico , che legale , perchè sottilizzate tanto da farmi morir d' etica , senza poi sodisfare in sostanza all' obietto propostovi , e abbatterlo dalla radice .

F. S. Io però , che combatto non da vile , ma da quel generoso Sostegno ch' io sono , vedendovi confuso , e smarrito , vi vuò far coraggio , affinchè possiate apprendere quel , che non sapete in vostra vecchiaja . Sappiate pertanto , che il Concilio di Leone , da voi poco fa allegato , celebrato sotto Gregorio X. non è referibile al caso nostro , poichè in esso non si tratta propriamente dell' alienazioni dei Beni Ecclesiastici in specie per una causa pia , ma dell' assoggettazione dei medesimi insieme col Clero al foro secolare , e tanto è vero questo , che secondo la comune dei Dottori la Solennità del Beneplacito Apostolico si è sempre creduta discendere dalla Costituzion Paolina , che in questo genere da essi si chiama il gius novissimo . L' Estravagante poi *Ambitiosæ* di Paolo II. non richiede di necessità il Beneplacito del Romano Pontefice , perchè alternativamente vien detto , e ordinato dalla medesima , che l' alienazion dei Beni Ecclesiastici tanto mobili , che immobili sia irrita , e produca la penalità della censura , qualora sia fatta senza l' Autorità Pontificia , o contro il tenore della medesima Costituzione *inconsulto Romano Pontifice , aut contra huius constitutionis seriem* , dice il testo . Il tenore della Bolla risguarda l' alienazioni indirette , fatte in detrimento dell' Altare , e dei Ministri , e con applicare ad uso profano i Beni della Chiesa . Ogni volta adunque che l' alienazione non è contraria al tenore di detta Estravagante , sarà valida , e lecita *etiam inconsulto Romano Pontifice* , come dopo il Navarro (1) osserva il dottissimo Redoano (2).

F. G.

(1) *De alien. Rer. Eccl.* (2) *Quæst. 36. tit. eod.*

F. G. Non correte tanto, aspettate, ch' io vi sono alle costole. Il Beròo tenne la vostr' istessa opinione (1); eppure ell' è stata tante volte rigettata dalla Rota (2), che sarebbe una gran temerarità il rimetterla in campo ai dì nostri.

F. S. Fra tanta broda una volta ho pur trovato un cece, non è anche poco, anim' animo, dite su.

F. G. Io per me ho finito, e credo, che non vi sia da obiettar di vantaggio neppur per voi.

F. S. Fra Girolamo, voi non siete neppur' all' insalata, e vi credete d' esser già pieno, e soddisfatto. Frattanto rispondiamo all' obietto non tanto fatale, quanto voi lo credete, per la mia opinione. Il sentimento dunque del Beròo, voi dite bene, è stato più volte rigettato dalla Ruota, ma non già perchè in se stesso sia lontano dalla mente del Legislatore, e dalla lettera della Legge, ma perchè specialmente stante un diverso stile in contrario, che avea preso piede in diversi luoghi particolari, e in specie nello stato Pontificio, venutasi a formare una certa tal qual consuetudine restò inapplicabile non per la resistenza della Legge, ma dello stile diverso dalla medesima, checchè dicano in contrario altri, che d' altronde ne ripetono la ragione.

F. G. Qui mi par, che si giuochi a vinciperdi.

F. S. Anzi a perdivinci, Padron mio. Voi supponete, ch' io voglia instantaneamente troncar il filo alla questione, quasichè ell' abbia a morir di morte subitanea, la disputa alle mie mani ha da restar consumata coll' evacuazione di tutti gli obietti possibili, acciò più chiara sempre mai resulti a pro del vero la Decisione.

F. G. Io non vuò più star sulla corda, o voi mi spicciate, o me ne vo, che musica è questa?

F. S. Vi servo subito, e la musica in poche battute è spedita. Ripigliando adunque la materia dal contesto dell' Estravagante, o si verifica, o non si verifica, che

(1) *Cons.* 91. *n.* 18. *lib.* 1.

(2) *In Treveren. Bonorum coram Dunozzetto Luna* 15. *Martii* 1621.

che ella ammetta, ò no la suddetta alternativa. Se l' ammette, conforme resulta da un' evidenza, che salta agl' occhi, io son di parere, che quantunque la maggior parte delle Provincie nel distrarre generalmente i Beni Ecclesiastici abbia interposto il Beneplacito Apostolico in virtù della Costituzion Paolina, ciò non ostante da questa Consuetudine, benchè indotta da atti uniformi, e costanti, non siasi chiusa per questo la strada ad altre Provincie, come pure alle medesime Chiese di prevalersi, quando lor più pare, e piace d' un diritto accordatogli dalla medesima. Poichè in concorso delle cause sostanziali l' alienazione sì nell' uno, che nell' altro caso vien ad esser valida, e ferma; e col metter in pratica più un modo, che un altro d'alienare i Beni Ecclesiastici non s'è venuto a contravvenire nè alla volontà espressa del Legislatore, nè a farsi luogo all' interpetrazione della Legge in un punto sì chiaro, ma a servirsi più d' uno, che d' un altro diritto concesso dalla medesima, senza che l' uso dell' uno abbia forza di derogare all' altro; altrimenti sarebber sempre inefficaci, e inconcludenti simili alternative, quando il Legislatore le accorda. Questo riflesso però per quanto buono si sia, ve lo voglio regalare, e siccome *ob panis abundantiam*, mi sono adattato a passarci sopra in venerazione del Reverendissimo Dunozzetto, così intendo di star ne' più duri termini, e voglio esser anch' io seguace in questo della Ruota Romana, e intendo di più di accordare al Dunozzetto, e agli altri Canonisti la facoltà di derogare alla particola d' una Legge chiara, ed espressa, quantunque non si sappia, chi abbia loro accordato questo privilegio.

F. G. Benissimo, così mi piacete, e così fanno gli uomini da bene.

F. S. Io avrei però a cominciare a dispiacervi presto, s' io non m' inganno, perchè se fin quì pensa un uom da bene, non però quì si arresta un uom di buon naso. Che credete forse, che quantunque io v' abbia accordato, che lo stile ha derogato al disposto della Legge, io abbia persa la causa? pover' uomo! Di che specie di contratti d' alienazione parla la Bolla di Paolo II.?

F. G. Dell' enfiteusi, della locazione *ultra triennium*, dell' infeudazione, dell' ipoteca, della concessione, e distrazione dei beni mobili, e immobili della Chiesa, e di qualunque altro patto, in virtù di cui se ne perda il dominio.

F. S. Qual fu la causa finale, che indusse il Pontefice a promulgar questa Legge?

F. G. Fu certamente quella d' ovviare agli abusi consistenti in applicare ad un uso profano i Beni della Chiesa, in detrimento del culto di Dio, e dei Ministri dell' Altare.

F. S. In questa Bolla si fa almeno menzione dei poveri, e di tant' altre Costituzioni introdotte precedentemente a favor loro, e dell' autorità Episcopale, o quasi Episcopale, o direttamente, o indirettamente? rispondete: che siete ammutolito?

F. G. Per quanto mi pare, di niuna di dette precisioni fa parola l' estravagante *Ambitiosæ*.

F. S. Sapete voi la nuova? voi avete perso la causa.

F. G. Perchè?

F. S. Sentite, ed imparate. La Legge, positiva acciò come tale abbia forza d' obbligarci all' osservanza, deve unicamente dipendere, e nascere dalla volontà del Legislatore, a segno, che l' obbligazione non s' estenda di più dell' intenzion del medesimo, la quale come radice, di essa principalmente s' attende (1), e in conseguenza le parole della Legge si commensurano colla mente del Legislatore (2). L' intenzione poi, e la mente del Legislatore si misura dal fine, per la ragione, che non potendo la di lui volontà tendere all' effettuazion d' una cosa, se non in quanto si muove da un fine, onde *quidquid est volitum in Lege, est volitum propter finem*, perciò l' intenzion del Legislatore, e l' obbligazion della Legge si commensurano colla ragion finale

(1) *L. Labeo in fin. ff. de suppellect. leg. L. nominis, & rei §. Verbum ff. de verb. sig.*

(2) *Oldrad. cons. 9. versic. item cum num. 3. & 4. Anchar. cons. 219. num. 5. Tusch. litt. M. conclus. 199. per tot.*

nale, talmentechè, nè l' una, nè l' altra può estendersi di più della ragione istessa, su di cui si fonda la Legge (1). Ciò supposto per innegabil principio, è da avvertire, che ogni volta in qualsivoglia materia si dubita, se una Legge sia capace, o no di limitazione, o d' ampliazione, e non si rinviene alcun vestigio nè della volontà del Legislatore, nè della causa finale, che gli sia stata d' impulso, non ha luogo nè la restrizione, nè l' ampliazione della Legge, comecchè cessando la causa, e la ragion finale di quella data interpetrazione, cessa ancora l' intenzion del Legislatore, e in conseguenza l' obbligazion della Legge (2). Applicando pertanto al caso nostro le suddette inalterabili teorie, non ravvisa, che il fine del Pontefice è stato di provvedere all' indennità della Chiesa in generale, ad effetto, che ella mediante l' alienazioni de' suoi beni mobili, e immobili ne' Laici, e specialmente negli Eretici non restasse inabilitata a sostenere il decoro del Tempio, ad alimentar' i Ministri dell' Altare, e a sovvenire i poverelli, che val' a dire s' è riferito alle traslazioni di Dominio, che non aveano direttamente per oggetto la causa pia, ma un uso indifferente, o profano, come resulta dal proemio della sua Costituzione, il quale è la base dell' interpetrazion della Legge (3). Dal che con ragione se n' inferisce, che se in una Provincia, o in un Regno è stata approvata dall' uso l' Estravagante di Paolo II., non per questo si deve creder ricevuta a tutti universalmente gli effetti, ma a quegli soltanto, che son' univochi, e analoghi alla medesima; cosicchè se si trova ricevuta relativamente agli atti indifferenti, di mera ragion civile, e contemplati

 dal-

(1) *L. Cum Pater §. Dulcissimis ff. de legat. 2. L. Adigere §. Quamvis ff. de Iurepatron. & L. Milites agrum ff. de re militar.*

(2) *L. Vt omni 2. de adopt. L. Quod dictum ff. de pactis Cap. & si Christus de Iureiuran.*

(3) *L. final. ff. de hered. instit. L. 1. ff. ad Maced. Cap. Requisivisti de voto. Tiraquel. Tract. cessante causa limit. 1. nu. 65. Mascard. de Probat. concl. 1284. Rot. dec. 619. nu. 5. apud Farinac. part. 2. recentior.*

dalla Legge, come sono l' enfiteusi, la locazione, l' ipoteca, e simili, de' quali tratta l' estravagante *Ambitiosæ*, non si deve estender anche a quegli, che sono espressamente ordinati dai sacri canoni, come sono appunto le alienazioni necessarie farsi per l' ornato del Tempio, per il mantenimento del Sacerdozio, ed il soccorso dei poveri, cause, che per usar la frase de' Padri, son fra di loro reciproche, e inseparabili, e che si chiamano di ragion divina, e umana, naturale, e positiva, e de' quali intanto il Sommo Pontefice neppur per ombra ne fa menzione, in quantochè da essi non solo non può ridondare alcun pregiudizio alla Chiesa, ma altresì ne resulta l' uso appunto determinato dalla medesima. Hanno pertanto un bel dire i vostri Canonisti, i quali sofisticando tutti d' accordo su di questa Costituzione, erroneamente pretendono, che il Legislatore abbia in essa compresi tutti, e singoli i casi nessuno eccettuato, per la ragione, che presumendosi in generale la frode, generale pure, ed amplissima esser dovea l' estension della Legge. Poichè, come mai si può dire, che la frode sia una causa principale, e adequata anche per rapporto alle cause pie, e a tutti universalmente quegl' atti, che non sono nè proibiti, nè permessi soltanto, ma ordinati espressamente da un diluvio di canoni? Mi facciano essi prima d' ogn' altra cosa toccar con mano, che la Bolla tutti universalmente comprende i casi dell' alienazione, non eccettuati neppur quegli, de' quali da essa non si fa alcuna parola, e poi mi dichino non solo, che il Beneplacito Apostolico è la forma, che pone essere l' alienazione, ma altresì che la frode è una causa principale, e adequata anche per quella necessaria farsi per i poveri, e avranno ragione. Ma per dar corpo a quest' ombra, come potrannegli scansare i seguenti assurdi, provenienti dal pessimo loro modo di pensare, cioè I. che il Legislatore abbia promiscuato l' atto indifferente col precettivo, il pio col profano, e indistintamente proibito senza l' intervento della sua autorità, gl' uni, e gli altri, quando per i primi gliene fu appunto affidata l' amministrazione, e quando la ragion finale di esso risguarda unicamente i contratti di mera ragion civile, e indifferenti? II. Che

la

la Chiesa possa obbligare; e ipotecare contro l' espressa proibizion della Bolla i suoi beni a pro dell' Altare, e del Sacerdozio (1), e non possa far l' istesso per i poveri, raccomandatile da Dio con maggior premura dell' ornato esteriore del Tempio? III. Che una Bolla, che tratta d' alienazioni abbia derogato a infiniti altri canoni, che le comandano espressamente per i poveri, non solo senza farne la minima menzione, e senza veruna clausula derogatoria sì in specie, che in genere, ma colla protesta di più inserta nella medesima Bolla di voler nonostante nel suo pieno effetto, e vigore simili costituzioni, antecedentemente senza numero promulgate sul punto dell' alienazion dei Beni Ecclesiastici da' Predecessori di Paolo II.? *predecessorum nostrorum Constitutionibus, prohibitionibus, & Decretis aliis super hoc editis, quae tenore praesentium innovamus, in suo nihilominus robore permansuris*, così s' esprime Paolo II. IV. Che l' alienazione necessaria farsi per i poveri, si possa veramente chiamare alienazione, quando in effetto altro non è, che una consegna dei Beni Ecclesiastici (fatta a chi n' è veramente il proprietario, come a chiare note ci fanno intendere tanti Pontefici, e Concilj? se per i Canonisti di contraria opinione nell' istessa categoria si deve porre l' atto pio, e profano, l' indifferente (in cui o per malizia, o per ignoranza dei contraenti accader può qualche frode) e il comandato, se a favor dell' Altare, e del Sacerdozio si potrà ammettere contro il senso espresso della Legge ogni più benigna interpetrazione, per i poveri poi, che non son l' oggetto meno interessante la Carità Cristiana, s'ha da introdurre ogni più dura limitazione, se ad un numero infinito di Bolle, Canoni, e Concilj si deve con un atto di mera ideale, e aerea immaginazione affermare, essersi derogato da una Costituzione, senzachè neppur per sogno se ne sia fatta in essa direttamente, o indirettamente veruna menzione, anzi colla clausula di voler tutte, e poi tutte le precedenti provvisioni analoghe colle susseguenti nel

(1) *Arg. Text. in Cap. Ad nostram* 11. *de Reb. Eccles. non alien. Rota coram Ronas.*

nel suo pieno vigore, ed osservanza non ostante, se precedentemente alla Costituzion Paolina non solo tutti, e poi tutti i Canoni hanno permesso ai Vescovi, ed ai Prelati, aventi in casi simili la quasi Episcopal giurisdizione, che si distragghino i Beni Ecclesiastici a pro dei poveri, ma gliel' hanno espressamente comandato (conforme vi farò vedere occorrendo) e non ostante principj sì luminosi s' ha da dire, che v' abbia derogato; se finalmente s' ha da chiamare in proprio, e vero senso alienazione il pagamento d' un debito vero, e reale, o sivvero l' esercizio d' un dominio, diciam così, che ai poveri si compete su i Beni della Chiesa, se, dico, per i nostri avversarj si dovranno ammettere tutti questi assurdi per sostenerne un maggiore, addio leggi, addio interpetrazioni, addio ragione, addio critica, addio principj di ragionare. Che se Papa Paolo II. fece la Bolla, o per meglio dire la rinnovò con disporre, che le alienazioni indifferenti dovean esser confermate dall' autorità Pontificia, senza derogare alle solennità ingiunte dal gius comune, e alla giurisdizione Episcopale per quel, che risguarda l' alienazion da farsi per i poveri, perchè m' ho da lasciar portar via dai Canonisti assonnati nell' interpetrazion della medesima, per abbandonar lo spirito della Legge, promulgata da un Pontefice sapientissimo colla prudenza al fianco, con tutta la deferenza, e rispetto per le Costituzion dei Predecessori, e in conseguenza dell' autorità Episcopale? per dar retta poi a chi? a chi nel glossarla sen dorme. Quindi svanisce qual nebbia al vento l' addotta parità del Concilio di Trento, come unicamente identificata al contratto del Matrimonio, e non applicabile in verun conto al caso nostro: I. Perchè il Concilio precisamente, e direttamente va a ferir il punto del Matrimonio. II. Perchè a chiare note lo annulla onninamente anche inconcorsò di quelle cause sostanziali, che eran per l' avanti approvate dal gius comune. III. Perchè *nulla necessitas efficere potest, ut contractus iste sit validus* senza le solennità ingiunte dal detto Concilio (1). IV. Perchè il Matrimonio è un atto sol-

(1) *Concina T. 2. de Matrim. diss. 2. §. 8.*

soltanto permesso, e non comandato dalla Legge. Laddove nella nostra questione non è così: perchè la Legge risguarda gli atti indifferenti, e in specie tutti universalmente quegli, ne' quali può d' ordinario accader frode, o inganno, non abbatte, nè si riserva l' approvazione di quegli, che son comandati, e ne' quali in conseguenza non è di ragion presumibile la frode: perchè l' Estravagante, se non fa menzione dei poveri, non vien neppure a derogare al disposto dai sacri Canoni, alle solennità ingiunte dal gius comune, e all' autorità Episcopale, quando si tratta d' alienare i Beni Ecclesiastici in loro sollievo: e finalmente perchè volendo il Pontefice non ostante la sua Costituzione nel suo pieno effetto, e vigore le determinazioni della Chiesa, e de' suoi Antecessori, da' quali simili alienazioni vengono assolutamente ai Prelati inferiori comandate, tant' è lungi, ch' egli intendesse di derogare alla Disciplina Ecclesiastica universale per quel, che risguarda il sussidio dei poveri, e le respettive solennità ingiunte del gius comune, quant' è possibile, che volesse, e non volesse insieme assumersi la cognizion d' una cosa, che essenzialmente non dipende dall' Autorità Apostolica, ma da un Precetto del Vangelo, da un diritto di natura, e delle genti. Alle quali riflessioni si aggiugne ancora, che quando si tratta d' evitare una Censura, e di restringer la presunzione della frode, tutte, e poi tutte s' ammettono le favorevoli interpetrazioni, *odia restringi, & favores convenit ampliari* (1), moltopiù in una Costituzione, per qualunque parte considerata, esorbitante dal gius comune, e impediente in qualche modo la liberrà di beneficare, e di sodisfar chi ha da avere, *quae a iure communi exorbitant, nequaquam ad consequentiam sunt trahenda* (2).

F. G. Quando la Legge è generale, e la lettera della Legge non distingue, crederei, che neppur l' interpetre dovesse distinguere (3): onde falsa io credo esser la vostra conclusione.

F. S.

---

(1) *Bonifacius VIII. de R. I. in 6. reg. 15.*

(2) *Idem loc. sup. cit. reg. 57.*

(3) *L. 1. §. Generaliter ff. de legat.*

F. S. Fra Girolamo, se voi state attaccato soltanto alle stiracchiature della lettera, senza risguardar l' intenzione del Legislatore, e la causa finale della Legge, le cose v' anderanno sempre di male in peggio, essendo scritto, che *littera occidit, spiritus autem vivificat* (1). La distinzion da me addotta si parte dalla mente del Pontefice direttamente, e implicitamente anche dalla frase estrinseca, ed espressa della Legge; e se ne volete delle riprove più luminose, ve ne darò tante, che v' abbiate a dir non più. Or per rendervi persuaso appieno di quanto vi dico, basta dar' un' occhiata secolo per secolo a tutte quelle Costituzioni, che di tempo in tempo ha fatto la Chiesa su questo proposito all' effetto d' impedir l' alienazione de' Beni Ecclesiastici, per indi con giusta misura discernere, se sia stata nelle medesime generalmente compresa la causa de' Poveri, del Tempio, e de' Ministri; e per non la perder per corta ci rifaremo da' primi albori della Chiesa Cattolica. Quantunque nel primo, e secondo secolo il Sacerdozio non avesse beni stabili, non solo perchè gli Apostoli, i loro successori, e Neofiti *possessiones, & substantias vendebant, & dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat* (2), ma altresì perchè conoscevano, che l' estension del Vangelo non era limitata alla sola regione della Giudea, ma a tutte le nazioni dell' universo propagabile, perciò non v' acquistassero beni stabili (3), ebbe nondimeno dei beni mobili per l' affluenza dell' oblazioni, che tutto giorno gl' eran fatte dai Fedeli. Or fin dai tempi Apostolici la Chiesa ancor nascente fu sollecita d' impedir l' alienazione di quant' ella aveva, se crediamo al *Can.* Episcopus 37. di quegli comunemente attribuiti agli Apostoli. Nel terzo secolo acquistando ella a poco a poco anche dei beni stabili (che nel cominciamento del quarto le furon da diversi Imperatori confiscati) Papa Urbano I. nell' anno 227. ordinò indistintamente, che i medesimi non s' alienassero (4). Suc-

(1) 2. *ad Corinth. c.* 3.
(2) *Act.* 2. *n.* 45.
(3) *Can. futuram in gentibus* 15. *caus.* 12. *quæst.* 1.
(4) *Can. videntes* 16, *caus.* 12. *q.* 1.

Successivamente Lucio I. nel 256. confermò detta proibizione, e per i contraffacienti v' aggiunse la censura (1). Dilatandosi viepiù il Vangelo, e la Gerarchia Ecclesiastica, nel 374. fu tenuto un Concilio presso Valenza sotto il Pontificato di Papa Damaso I. in cui fu decretato, che nell' alienazion dei Beni Ecclesiastici in genere necessariamente vi intervenisse il consenso del Vescovo, quello del Capitolo, oltre al concorso delle cause gravi, sostanziali, e urgenti (2): e nel 398. nel Concilio Cartaginense IV. celebrato sotto il Pontificato d' Anastasio II., a cui intervennero CCXIV. Padri, fra i quali anche il gran Dottore Agostino, si conferma l' istessa Disciplina, e si richiede per convalidar l' alienazione il consenso del Vescovo, del Primate, e de' vicini Vescovi Provinciali (3). Arrivati al quinto secolo abbiamo una Bolla di Leone I. dalla quale resulta l' istessissima proibizione, qualora non vi concorra una causa legittima, e previo il trattato, e consenso del Clero delle respettive Diogesi, come pure la formalità della soscrizione (4). Oltre alle proibizioni di Papa Ilario (5), di Giovanni III., di Gelasio I., d' Anastasio II., e di San Gregorio Magno, relative al quinto, e sesto secolo, l' istessa disciplina si trova parimente approvata dal Concilio *Ispalense* I. nell' anno 590., dal *Toletano* IX. nel 655., da Papa Agapito II. detto il *Rustico* nel secolo X., dal Concilio *Lateranense* III. nel 1179., e dal mentovato Concilio Ecumenico celebrato in *Leone* nel 1274. relativamente alle cause sopra enunciate. A questi successero i Concilj di *Salisburgo* sotto Martino IV. nel 1281., e il Concilio di *Vienna* nel 1311. Dal Decreto di Graziano, da cui resulta se non direttamente in forza della di lui compilazione la Legge, si manifesta senz' alcun dubbio la disciplina Ecclesiastica universale fino al terzodecimo secolo, dalla quale in conseguenza deriva la disposizione di gius comune, specialmente in ordine al-

D la

(1) *Can. omnes Ecclesiæ raptores* 17. *q.* 4.

(2) *Cap.* I. *de his, quæ fiunt a Prælatis*.

(3) *Can. nullus* 6. *ca.* 14. *q.* 4.

(4) *Can. sine exceptione* 52. *caus.* 12. *q.* 2.

(5) *Epist.* 8.

la Chiesa Occidentale, intorno alla proibita alienazione dei Beni Ecclesiastici, scendendo alle Decretali di Gregorio IX., alle Clementine, e all' Estravaganti tanto inserte, che no nel gius canonico fra le Comuni, oltre alle disposizioni del Sacro Concilio di Trento è da vedersi il *Tit. de Rebus Eccl. non alienan.* il *Cap. Dudum* 1. d' Innocenzo IV., e parimente il *Cap. Hoc consultissimo* 2. *eod. tit. in* 6. del prefato Gregorio X., la Clementina prima nel medesimo Titolo, e le Costituzioni di Paolo IV., di S. Pio V., e d' Urbano VIII., esistenti nel Tomo II. e IV. del *Bollario Romano*. Oltre alle disposizioni del *gius Canonico* risguardanti una tal proibizione, è da vedersi la Bolla d' oro d' Emanuel Comneno, la Legge di Dionisio Gottofredo, e del Re Teodorico, come pure le novelle di Giustiniano, e di Leone Imperatori (1). Dalla qual cronologica Dimostrazione resulta ad evidenza, che la Chiesa universale fin dal suo principio a' nostri tempi è stata sempre sollecita, che i suoi beni non s' alienassero. Veduto ciò, passiamo ad esaminare, se abbia ella comprese in tante Leggi anche quell' alienazioni, che tendono al sollievo dei poveri, all' ornato del Tempio, e al sostentamento dovuto al Sacerdozio. Lasciando pertanto da parte i primi secoli della Chiesa, ne' quali promiscuata era con i Fedeli, e il Sacerdozio la mensa dell' incruento Sacrifizio con quella del quotidiano cibo naturale (2), instituiti a tal' effetto i Diaconi, i quali oltre alla dispensazione de' Divini Misterj, distribuivano le oblazioni ai Neofiti, e le limosine ai Poveri (3), ovvero i Preti come nell' Affrica, o i Corepiscopi nella Grecia (4), e ripigliando le prove del quarto, e quinto secolo, tempo, in cui per la pace restituita alla Chiesa dal gran Costantino incominciò a posseder degli stabili in quantità considerabile, troviamo un' Epistola di Simplicio Papa unico di questo nome, in cui vien disposto

(1) *Balsam. in not. ad VII. Synod. De probib. alienat. Imp. Iustinianus Nov. 7. & 46.*

(2) *Paulus ad Corinth.* 1. *cap.* 11.

(3) *Baron. ad ann.* 34.

(4) *Conc. Carthag. IV. cap.* 27. *& Neocesariens. cap.* 13.

sposto, che dei Beni Ecclesiastici se ne faccian tre parti, una cioè per il Vescovo, l' altre due per la Fabbrica, e per i poveri (1). Papa Gelasio I. ordinò, che la porzione spettante ai poveri fosse la quarta (2), conchè però questa oltre all' entrate annuali restasse colla detta proporzione in avvenire impinguata coll' oblazioni quotidiane (3). Questa distribuzione S. Gregorio Magno fin da' suoi tempi la chiama *Canonica*, e la conferma in più luoghi (4). Sant' Ambrogio, Sant' Agostino, e San Girolamo crederono, esser talvolta espediente il fondere anche i sacri vasi d' oro, e d' argento destinati all' Altare per soccorso dei poverelli (5). Abbiamo pure nel quarto secolo il testè mentovato Concilio Cartaginense IV., il quale pone in comune i Beni della Chiesa coi poveri (6). Nel settimo secolo si trovan praticate l' istesse premure dal Concilio Ispalense II., e dal Toletano IX. Nell' ottavo secolo si ha l' istesso nel Sinodo di Francfort (7). Parimente nei Concilj celebrati nel nono, decimo, undecimo, e duodecimo secolo non si trova mai disgiunto l' uso dei Beni Ecclesiastici dal sussidio dovuto ai poverelli, nè si fa menzione dei Ministri, e del Tempio, che all' istess' effetto non si parli dei poveri, come si ha dal Concilio di Magonza (8), dal Turonense III. (9), dal Parisiense VI. (10) celebrato sotto Lodovico il Pio, e dal Concilio Lateranense III., e da altri, che per brevità si tralasciano. Non è però da passarsi sotto silenzio il Concilio Costantinopolitano IV., ottavo fra gli Ecumenici, celebrato contro Fozio, in cui espressamente si dichiara, che chi non aliena i Beni della Chiesa per la redenzion degli schiavi, e in conseguenza per

 sol-

(1) *Can. de redditibus 28. caus. 12. q. 2.*

(2) *Can. vobis enim 23. eod.*

(3) *Can. concesso vobis, & Can. quatuor autem eod.*

(4) *Can. cognovimus 29. Can. mos est Apostolicæ Sedis, Can. sancimus, Can. & sacrorum Canonum, Can. sacrorum Canonum, & Can. sicut omnino eod.*

(5) *Can. aurum 70., & Can. gloria Episcopi 71. eod.*

(6) *Can. 83. 94. & 95.*

(7) *Can. 48.*

(8) *Cap. 8.*

(9) *Cap. 3. & 10.*

(10) *Cap. 16.*

sollievo dei poveri sia reputato *tamquam prævaricator divinarum legum, & præceptorum* (1). Dall' anno 1468. in poi, tempo in cui fu promulgata la Bolla Paolina, si leggano i Concilj di Rems (2), e il Rotomagense (3), ne' quali si fa vedere l' uso de' Beni Ecclesiastici a favore dei poveri, per tacere delle premure verso dei medesimi dimostrate, e dal Concilio di Milano, celebrato sotto San Carlo Borromeo (4), e dal Concilio di Trento (5), da' quali due ultimamente enunciati, se rispetto ai poveri non si fa menzione d' altro, che dell' entrate Ecclesiastiche da comunicarsegli, non si fa neppure parola alcuna d' un caso straordinario, in cui, o perchè colla porzion dei frutti spettante ai poveri s' è già dalla Chiesa arricchito maggiormente l' Altare, senza pensare a tenergliene piuttosto approntati a un bisogno speciale, o perchè in un caso urgente col superfluo dell' entrate annue non si possa provvedere alle loro calamità, ne viene per legittima, e necessaria conseguenza, che il caso nostro sia restato onninamente affetto alle disposizioni di gius comune già preesistenti e alla Bolla Paolina, e ai canoni del sacro Concilio di Trento. Dunque forza è l' affermare, che i Canoni, che proibiscon l' alienazion dei Beni Ecclesiastici non abbiano mai compresa la causa de' poveri, come resulta dall' evidenza d' una dimostrazione in contrario. E ad un costume, ad una disciplina universale, a un precetto di Cristo, e della Chiesa s' ha dir, che abbia derogato senza Beneplacito Apostolico la Costituzion Paolina, in cui neppur per ombra si fa menzione dei poveri? *contra eum, qui Legem dicere potuit apertius, est interpretatio facienda*, direbbe quel dotto Pontefice di Bonifazio VIII. (6). Di più s' ha da ammetter la limitazione nell' istess' Estravagante *Ambitiosæ* colla teoria indotta

(1) *Cap. 15. relat. in Can. Apostolicos 13. caus. 12. q. 2.*

(2) *Tit. de Episcopis cap.* 8.

(3) *Cap. 13. Tit. eod.*

(4) *Cap. 66. De Bonorum Ecclesiasticorum canonica administratione, & dispensatione.*

(5) *Sess. 25. Decret.* 1. *de Ref. & Decret.* 10. *de Ref. Angliæ.*

(6) *De R. I. in 6.*

dotta dal famigerato canone *Terrulas* (1), nella locazione *ultra triennium* (2), e in tant' altri casi, de' quali fa menzione la Rota (3), e questo in venerazione di chi? dei Reverendissimi Canonisti; e non si potrà dire, che la Legge medesima ammetta una limitazione a favor dei poveri senza Beneplacito Apostolico almeno per rispetto di tant' altri Pontefici, di tanti Concilj Provinciali, e Generali, e in venerazione di Cristo, che hanno costantemente data ai Vescovi, e ai Prelati inferiori non dirò questa permissione, ma questo precetto? Ma per vie più far costare, e che l' alienazion da farsi per i poveri non è compresa nella Bolla Paolina, e che la medesima Bolla deve in ogni peggior ipotesi esser interpetrata collo spirito istesso dei sacri Canoni, basta riflettere a questo due Principj. I. Che intanto la Chiesa ha sempre proibito l' alienazion dei suoi Beni, in quanto, che ha temuto di restar priva di tanto, da poter somministrar ajuto, e soccorso anche ai poveri, e non ad oggetto di legar le braccia ai Vescovi per alienar quanto bisogni per il loro sovvenimento, *Si quis Episcopus nulla Ecclesiastica rationis necessitate compulsus de rebus Ecclesiasticis aliquid præsumpserit vendere.... tamquam fur, & latrocinii reus suo privetur honore*, come si ha dal Sinodo di Martino Papa (4); l' istesso pure vien confermato nel Concilio Agatense con questo Decreto, *Casellas, vel mancipiola Ecclesiæ, vel rura ministerii...: neque per quoscumque contractus res, unde pauperes vivunt, alienare præsumant* (5). II. Che una Legge, che proibisce generalmente la distrazion dei Beni Ecclesiastici, se deve in dubbio esser interpetrata, lo spirito dei canoni, e la disciplina Ecclesiastica universale ha da esser quella, ch' ha da somministrar l' interpetrazione alla Legge,

(1) *Cauf.* 12. *q.* 2.

(2) *Anacl. Tit. de Reb. Eccl. non alien. & Ferrar. in Biblioth. Canonica in V. Alienatio.*

(3) *Decif.* 36. *coram Seraphino, & in Engub. Preaminentiar.* 16. *Jun.* 1704. §. *Nihil relevantibus apud Scarafan. in not. ad Ceccoper.*

(4) *Relat. in Can. si quis* 24 *cauf.* 10. *q.* 2.

(5) *Cap.* 7. *relat. in Can. casellas* 1. *cauf.* 10. *q.* 1.

ge, in ciò specialmente, che si pretende, essersi dalla medesima esorbitantemente disposto contro il gius comune, mosso da questi ineluttabili fondamenti. I. Perchè come avverte Papa Zosimo (1), si deve sempre un sommo rispetto alle determinazioni della Chiesa adunata specialmente nei Concilj. II. Perchè tutto ciò, che vien disposto dai Pontefici, esser deve relativo al disposto dei Canoni, *nos omnia secundum Canonem facimus*, disse Papa Giulio I. (2) III. Perchè siccome tornerebbe in gran disonore dei Concilj, e dei Padri il pubblicar una Legge opposta ai loro Decreti senza un grave motivo, così moltopiù l' interpetrar' il gius novissimo in senso opposto alle loro determinazioni senza il minimo fondamento (3). IV. Perchè i Concilj Generali, come c' insegna il gran Pontefice S. Gregorio (4), si risguardan da' Papi istessi come il Sacrosanto Vangelo, e Celestino I. (5), e Martino I. (6) Custodi, e non prevaricatori dei Canoni si appellano, il che vien confermato parimente da Papa Gelasio (7). Ciò premesso, la Chiesa ha sempre ordinato ai Vescovi, che non s' alienino i suoi Beni, la Chiesa ha voluto, che s' alienino, quando il richieda il bisogno dei poveri, la Chiesa ha costantemente mantenuto questo diritto ai Vescovi, i Papi hanno sempre risguardato con venerazione i decreti de' loro antecessori, e specialmente le determinazioni d' un Concilio Ecumenico; e con tutti questi principj si pretende dai Canonisti d' interpetrar una Bolla d' un Pontefice in guisa, che oltre al dipartirsi dalla sua mente si venga a derogare al rispetto e di tanti Papi, e di tanti Concilj, e di tanti Santi Padri, il qual rispetto, deferenza, e venerazione gl' ha espressamente portato l' istesso Paolo II. nella controversa estravagante, *Prædecessorum nostrorum Constitutionibus, prohibitionibus, & decretis aliis super hoc editis, quæ tenore præ-*

(1) *In Ep. relat. in Can. contra Statuta Patrum caus.* 25. *q.* 1.
(2) *Epist. ad Oriental.*
(3) *Idem loc. sup. cit.*
(4) *Lib.* 1. *Indict.* 9. *Epist.* 24. *ad Ioan. Constantinop.*
(5) *Epist. ad Episc. Illyric.*
(6) *Epist.* 5. *ad Ioan. Philad.*
(7) *Epist. ad Episc. Lucaniæ.*

præsentium innovamus, in suo nihilominus robore permansuris? o questo poi nò. La Chiesa per il lasso di quattordici in quindici secoli precedentemente alla Bolla Paolina ha tenuto per fermo, e stabile, che l' alienazioni fatte, e da farsi per i poveri non fosser comprese nel numero delle proibite, ma delle comandate, il giudizio della Chiesa, e non quello de' Canonisti, m' ha da servir di scorta, per interpetrar successivamente anche la Bolla *Ambitiosæ*. I Pontefici hanno sempre deferito con sommo rispetto ai Decreti dei Concilj, gl' hanno eguagliati al Vangelo, e l' istesso Paolo II. colla sua Costituzione intende, e vuole lasciar nella sua piena osservanza le Determinazioni de' suoi antecessori, così pure di sì santi, e dotti Pontefici zelando io far viva l' autorità, ai Canoni, e non ai Canonisti intendo di deferire, e abbandonerò sempre l' opinion privata di quei Dottori, che a capriccio m' interpetran l' estravagante *Ambitiosæ*, per seguitar con animosità, e coraggio quella, che non solo non è espressamente impugnata, nè tampoco nominata, ma che si parte direttamente dallo spirito della Legge, di che si disputa, ed è, per così dire, in ventre della medesima, e sostenuta dal fondamento di tutti quei canoni, secondo i quali deve essere interpetrata. Che se tutte queste autorità, e riflessioni non per tutti son in se stesse valevoli a dimostrare, che i Pontefici non possano cangiar forma alle cose, e alterare la Disciplina Ecclesiastica universale, apron però spazioso sentiero per entrar nella loro mente, e per interpetrar con giudizio quelle loro Costituzioni, che son dubbie, o che includono qualch' esorbitanza dal gius commune. Oltredichè dato, e non concesso per un momento, che l' alienazion da farsi per i poveri fosse compresa nell' estravagante *Ambitiosæ*, egualmente, che l' enfiteusi, la locazione *ultra triennium*, l' ipoteca, l' infeudazione, e simili contratti *mere civiles*, de' quali fa menzione la Bolla, non è egli vero, che il minore, ed il pupillo posson validamente celebrare un contratto, o a se medesimi vantaggioso (1), o espressamente comandatogli dal defunto suo padre (2), sen-

(1) *Inst. Tit. de Auct. Tut.* §. 1. (2) *Rot. dec.* 212. *n.* 11. *p.* 18. *Rec.*

senza l' autorità, e presenza del Curatore, o del Tutore? perchè per un' identità di ragione non potranno i Prelati inferiori in ogni più dura ipotesi senza le solennità ingiunte dal Romano Pontefice, Tutore supremo dei Beni Ecclesiastici, celebrar un atto utile, come vedremo a suo luogo, necessario, e ordinato da Cristo nostro comun Padre? quando moltopiù i Beni della Chiesa son passati dalle mani de' laici nell' amministrazion de' Vescovi colla tacita sì, ma indistinta condizione d' esser dalla medesima in tempo di bisogno sollevati, e soccorsi (1). Se i Padri Teatini acquistano un podere, lo posson subito vendere senza il Beneplacito Apostolico, e questo, perchè la legge particolare di quel venerabile Instituto se non resiste all' acquisto, resiste certamente al possesso. E noi, che abbiam ricevuto i Beni dai Fedeli per onorare Iddio nel suo Tempio, per alimentar chi serve all' Altare, e per sovvenire ai bisogni dei Poveri, non s' ha da poter anche disporre di detti beni per queste tre cause senza Beneplacito Apostolico? quando senza questo requisito s' è contratto *valide*, & *licite* quest' obbligazion coi Fedeli nell' atto della consegna a noi fatta di detti beni? già per le prime due, com' abbiam notato di sopra, tant' e quanto largheggiano i Canonisti, e perchè non si potrà per la terza, che è *ad convertentiam* coll' altre due? *quæ sunt eadem uni tertio* (direbbe quì un Geometra) *sunt eadem inter se*.

F. G. Dopo tanto, e tanto strepito non m' aspettavo, che voi foste per serrarmi i panni addosso con un pezzo di geometria, e di mattematica. Come c' entran cert' assiomi nel gius canonico, e specialmente nel caso, di che si disputa? che voi largheggiate, e tiriate delle linee a favor dell' Altare, e di chi serve all' Altare, finalmente io l' intendo, ma anche coll' istessa misura a favor dei poveri.... Sebbene a che fine m' avete voi fatto un prospetto cronologico di tutte le Leggi Ecclesiastiche sul punto dell' Alienazione, o proibita, o comandata? forse per farmi comprendere, che anche in oggi l' alienazion, che comprende il sollievo de'

(1) *S. Petrus Damianus Lib. 4. Ep. 12.*

de' poveri non è proibita? chi ve lo nega? questo farà vedere, che il Papa *causa cognita* non la potrà negare, ma non farà per altro vedere, che il Papa non se ne sia riservata la cognizione, mentre è vero, che egli non fa menzione, che di contratti indifferenti, e civili, ma per abbracciar anche il punto, di che si tratta, v' appose la clausula *omneque pactum per quod transfertur dominium*, la quale essendo generale abbraccia tutti quelli atti, ne' quali si verifica la traslazione del Dominio.

F. S. Chetatevi, di grazia, e mutate linguaggio, voi dite più spropositi, che parole. *In primis ante omnia*, sappiate, che la mattematica è il condimento di tutte le scienze, anzi la guida; e quando l' assioma suddetto non mi facess' altro gioco, che quello di misurar' un goffo, crediatemi, che vi fa una gran bella figura. Ma, che Dio vi benedica, che differenza fate voi tra il Clero, e i Poveri? il Clero, secondo il sentimento del Dottor Massimo San Girolamo rappresenta con specialità di prerogativa la Chiesa nostra comun Madre, e i poveri son chiamati comunemente, e con specialità di privilegio suoi figli. Dunque per la Madre che ha, s' ha da ammettere ogni più benigna interpetrazione; la madre può acquistar senza Beneplacito, e la madre non può senza Beneplacito comunicare gli acquisti ai poveri, che non hanno, quantunque sian essi suoi proprj figli? *quid nos inserimus* (urlate voi qui per me, o Dottor Massimo S. Girolamo, voi per me arringate, e per la causa de' Poverelli, contro la stravolta opinione dei Canonisti) *quid nos inserimus inter Matrem, & Liberos?* (1). Del rimanente io non v' ho fatto una dimostrazion cronologica sulle costituzioni risguardanti il punto dell'alienazione proibita, o respettivamente comandata dei Beni Ecclesiastici, per dimostrarvi, che il soccorso dovuto ai poveri dai detti beni sia in se stesso lecito, permesso *ipso iure*, o espressamente comandato dalla Legge, considerata questa permissione, e precetto *secundum se*, ma per gradatamente condurvi a entrar nello spirito della Legge, e per farvi comprendere, che

(1) *Epist. ad Nepotian.*

che un tal atto è esercibile liberamente senza veruna dipendenza dalla Corte di Roma, in quantochè la Bolla Paolina non essendo *quid novum in iure*, se non in quanto si riserva il Pontefice la cognizione, e l' approvazion di quei contratti, che in essa espressamente si enunciano, si deve interpetrar sempre coll' istessa misura, e proporzione, in cui sono state costantemente ricevute altre simili Costituzioni. Or avendo noi veduto, che la Chiesa nelle sue Leggi ha sempre proibito l' alienazioni indirette senza riservar precisamente al Papa la cognizione di qualsivoglia alienazione in genere fino ai tempi di Paolo II., se questo Pontefice con una nuova Bolla, colla quale intende principalmente d' opporsi all' abuso, nomina una smano di contratti indifferenti, e di mera ragion civile, senza far parola dell' alienazione *ad pias causas*, segno è, che ha voluto lasciarne in essere libero l' adempimento a chi già l' aveva, senza modificare un tal precetto con altra nuova solennità. Non è poi vero, che la clausula, o sia particola, o formola proemiale, cioè *omneque pactum per quod transfertur dominium*, essendo generale abbracci non solo i contratti di mera ragion civile, ma anche tutti quegl' atti d' alienazione, che includono di sua natura la necessità della causa, e che han per oggetto il sollievo dei poveri, come nel caso nostro; poichè ell' è regola nota non solamente a tutti i Legulei, ma *lippis etiam, & tonsoribus*, che le clausule o proemiali, o finali d' una Legge, e di qualsivoglia dichiarazione devon sempre riceversi secondo la natura della subietta materia (1), e quantunque pregnantissime (2) si referiscon non ostante a ciò, che precedentemente, e consecutivamente alle medesime si trova disposto (3). Or risguardando la Bolla soltanto l' enfiteusi, la semplice locazione, l' ipoteca, la concessione, e l' infeudazione, e per farci unicamente, e realmente comprendere, che questi, e simili contratti, e non altri, son restati contemplati dal-

(1) *Rot. dec.* 129. *num.* 16. *p.* 17. *rec.*

(2) *Dec.* 650. *n.* 9. *p.* 18.

(3) *Dec.* 405. *num.* 4. *p.* 4. *Tom.* 2.

dalla Legge, si vedon dalla medesima per ben due volte ripetuti coll' istess' ordine, numero, e frase, ne vien per legittima conseguenza, che questi, e non altri costituiscano lo scopo preciso, vero, reale, ed assoluto del Canone.

F. G. V' è però da considerare, che una clausula, benchè generale in una Costituzion Pontificia ha forza di derogare al disposto persino d' un Concilio Ecumenico, e in conseguenza al gius comune, come s' ha dal Concilio di Trento (1), dalla Bolla *Cum ex ordinum universitate* di San Pio V. (2), e dalla Rota (3): e voi tirate non ostante il canto innanzi senza farne alcun caso, come se la vostr' opinione fosse la privilegiata, e l' esente da tutti, e poi tutti gl' ostacoli.

F. S. Con quest' obietto voi mi tentereste a spiegar in Italia un genio Franzese, ma siccome per maggiormente confondervi mi son determinato di perseguitar le vostre opinioni anche colla dottrina de' Teologi Italiani; così dissimulerò più che sia possibile me stesso all' effetto di vincervi colle vostr' istess' armi, poste in un cantone le mie. Da quando in quà un Legislatore pretende di distrugger le costituzioni, *vel quoad substantiam, vel quoad modum*, de' suoi Antecessori, promulgate col voto di tutti i Pari o Grandi del Regno, e coll' approvazione universal del Senato (consultivo, o decisivo sia un tal suffragio) senza neppur far menzione o specifica, o sè generale, univoca almeno, ed analoga necessariamente al disposto delle medesime? qual' è la ragione, onde il gius novissimo deroga all' antica Legge, se non perchè il sommo Imperante spiega in forma tale la sua volontà, che la Legge non comparisca un enimma, o un mistero, ma bensì un precetto chiaro, e manifesto, e intelligibile a tutti i suoi sudditi? Ma pian piano a dar nel viso, disse Merlo a Picchio, che gli volea cavare gli occhi con uno stidione infuocato, pian piano: finchè voi che siete Italiano, ed io, che

 son

(1) *Cap.* 21. *Seff.* 25.
(2) *Sub x. Kal. Ian.* 1570. *p.* 10. *Garzias de Benef. p.* 4. *cap.* 5. *a n.* 30. *verf. nihilominus &c.*
(3) *Rot. decis.* 179. *num.* 6.

fon veftito da Italiano abbiamo a credere, che il Papa poffa ne' modi abili, e col farfi efpreffamente intendere derogar al difpofto d' un Concilio. con enunciar a chiare note il Canone, che crede doverfi efantiquare, le cofe camminan bene: ma diverfamente, voi non troverete alcun dalla voftra. Calcoliamo di grazia i fondamenti, a' quali voi ricorrete per trovar qualche rifugio alle voftre opinioni. Il Concilio Tridentino, la Bolla di S. Pio V., e la Rota fon per voi le prove dell' affunto. Rifacciamoci dall' efaminare, che cofa conclude l' allegazion del Concilio di Trento nel cafo, di che fi difputa. Il Concilio vuole, che l' autorità del Papa fia fuperiore a quella del Sinodo; ficchè quando il Pontefice fa una difpenfa per modo d' efempio, o relativa al Matrimonio, o alla rifegnazion dei Benefizj, la qual difpenfa fia oppofta alla determinazion del Concilio, non è neceffario, che l' indulto deroghi nominatamente al canone Conciliare; e la ragione è chiariffima, perchè il Concilio Tridentino volle fempre falva l' autorità Pontificia fopra le Coftituzion del medefimo. Sicchè quando fi tratterà di Difpenfe Matrimoniali, o di caufe beneficiarie, e fimili altre fermate dal medefimo Concilio, venitemi pur contro con coteſto obietto, che fiete ficuro di far il voftro colpo. Qui vi dò parola, che non c' è da farlo, comecchè il precetto, ch' hanno i Vefcovi d' alienar i Beni di Chiesa in follievo dei poveri non fi diparte dal Sinodo Tridentino, ma dal difpofto dal gius comune corroborato da infinite Dichiarazioni, e di Papi, e di Concilj sì Provinciali, che Generali; e non effendo in confeguenza una tale alienazione un *quid relativum* al detto Concilio di Trento, non vien neppure ad effer affetta alle difpofizioni del medefimo in ordine ai privilegj da effo accordati, o riconofciuti nel Pontefice, nel derogarvi fenza farne fpecifica menzione. La Bolla poi di San Pio V. emanata a favor dei Canonici Lateranenfi è vero, che colle claufule generali deroga indiftintamente e a Bolle, e a Concilj, ma almeno la deroga fi legge chiara, ed efpreffa, tanto in ordine alle Bolle, che ai Concilj, ed altro contrario al difpofto della medefima. Ma nella noftra queftione, che fi legg' egli

d' a-

d' analogo all' alienazion da farsi per i poveri, e al disposto dal gius commune? nulla affatto, nè de' poveri nè delle alienazion necessarie per il loro soccorso, nè dei Concilj, che ne hanno autorizzato i Vescovi, si fa specifica, o general menzione. A bocca chiusa, dice il proverbio, che non v' entran mosche: e quì voi pretendereste, che il Papa, che non ha nè direttamente, nè indirettamente, nè in specie, nè in genere, nè da vicino, nè da lontano toccata la materia dei poveri; nè il disposto dei Concilj a lor favore, avesse non ostante compreso anche quest' articolo? a chi lo volete voi per pietà dar ad intendere? quando la Rota istessa, che voi m' allegate in contrario in ordine al citato Canone del Concilio Tridentino, e alla Bolla di San Pio V. non oltrepassa i termini stessi della da me fattavi spiegazione? anzi il massimo dei Legali, che abbia avuto la Corte di Roma, il più dotto, e scienziato Giureconsulto, ch' abbia mai vantato a' suoi giorni il Sacro Collegio de' Porporati, l' Eminentissimo cioè Card. De Luca ci ha in più luoghi colla suddetta precisione avvertito, che una deroga anche generale non è comprensiva dei Concilj Generali, ma che v' abbisogna d' una deroga speciale. o che equivalga onninamente alla speciale (1). Fra Girolamo mio caro, io vi vorrei far meno male, che fosse possibile colle risposte, ch' io vi dò, e vorrei, che di tanti obietti, che mi fate qualcheduno per qualche verso si sostenesse, affinchè io potessi dire d' aver un avversario valoroso. Ma santissimi santantonj, se anche a volervi tant' e quanto spalleggiare io non ci so veder principio? non vi sarebb' altro per voi per farsi onore, o almeno per non la perder marcia, che l' espediente d' appigliarsi a riordinare tutto il Gius Canonico in una forma disparata da quella che tenne *Graziano*, o prima di lui *Isidoro Mercatore*, ed altri, o d' interpetrarlo in senso opposto alla glossa di *Gio. Andrea*, che val' a dire

(1) *Annot. ad Conc. disc.* 1. *n.* 12. *De regul. disc.* 2. *num.* 5. *de Paroch. disc.* 23. *n.* 5. & 6. *disc.* 25. *n.* 15. *Annot. ad Conc. Trid. disc.* 1. *n.* 15. *disc.* 8. *n.* 2.

a dire a rovescio. Voi mi guardate con sopracciglio: finalmente vo' non saresti il primo, a cui fosse saltato in capo una consimil bizzarria. Voi sapete pure, che v'è stato, chi ha preteso d' insegnar la Filosofia a rovescio, insegnate anche voi il gius Canonico a rovescio: è vero, che chi insegnò a rovescio la Fisica fu un bravo visionario, è vero, che nel gius positivo non si può scherzar tanto da accreditare i fantasmi, e le chimere, come nella Fisiologia, essendo però voi il primo a segnar questa strada, un non so che di particolare si scorgerebbe sempre nel vostro talento. Erodoto divenne celebre per aver dato fuoco al Tempio della Dea Efesina, Fetonte celeberrimo per aver guidato il cocchio paterno. La celebrità del primo è una marca d' infamia, e da questa ve ne garantisco io, perchè credo, che nelle vostre opinioni voi non pecchiate per malizia. Il secondo peccò per presunzione, vanagloria, e debolezza di capo, perciò cadde Fetonte, i Cavalli Febèi, il dorato Cocchio, e ogni cosa andò in fumo, in fiamma, e in precipizio: che se vi riesce lo scampar da questa seconda disgrazia, F. Girolamo, voi siete franco.

F. G. Che rovescio, e non rovescio? anche questa vo' mi vorresti sonare? i Canonisti hanno così interpetrato la Bolla, per porre viepiù in sicuro i Beni della Chiesa, non per negar soccorso ai poveri: e questo si chiama pensar a rovescio?

F. S. Dunque in mano dei Vescovi, e degli altri Prelati non si può aver l' istesso intento eh! dunque coloro, a' quali è stata affidata la cura dell' anime, un oggetto cioè infinitamente più prezzabile, ed eterno, non avran tanto credito di presedere alla dispensazion de' beni temporali? un bell' onore in verità voi fate coi vostri sofismi ai fratelli del Papa!

F. G. Dite quel che vi pare, la mia opinione è appoggiata alla comune, e quando si va contro alla comune ho sempre sentito dire, che si corre risico di sbagliarla.

F. S. Distinguo: quando si va contro alla comune opinione ragionata, in cose dubbie, o in difetto della Legge, concedo: quando si va contro la comune, destituta di prin-

principj di ragione per seguitar una Legge equa, e giusta non men, che chiara, ed espressa, nego assolutamente la proporzione, essendo pur troppo vero l' assioma, che *plus est in veritate, quam in opinione*. Che m' importa, che i Canonisti per i loro particolari fini, ed interessi abbian talvolta nelle materie giurisdizionali, e provenienti dal gius umano positivo adulata la Corte di Roma, Corte la più rispettabile dell' Universo? La Legge, e le Costituzioni di Roma m' han da servir di scorta, e non chi a capriccio, e senz' alcun fondamento me l' interpetra. Poveri Legislatori! povere Leggi! se non il loro giustissimo fine, ma quel degl' Interpetri dovesse prevalere. Ma avesse almeno alcuno di essi trattata la presente questione, come si deve, e messa in quella veduta, che ve la pongo io, no signore, tutte quelle ragioni, e riflessi, ch' io v' ho addotto per farvi vedere, che cos' è l' estravagante *Ambitiosa*, o le dissimulan con destrezza, o le ignoran per non aver occhi.

F. G. Quando la farete voi finita? avete cominciato a tirar giù buffa coi Canonisti, e per impegno volete anche seguitare. Po' poi e' non sono i tiranni dell' uman genere, e molto meno dei poveri, anzi tutti d' accordo ferman la Conclusione, che quando la loro necessità è estrema a segno, che non vi sia tempo di ricorrere al Papa, si può nonostante il difetto del Beneplacito Apostolico sovvenire alle loro miserie coll' alienazion dei Beni Ecclesiastici (1).

F. S. Siena, dicono a Firenze. Se in tal caso la roba di Chiesa non gliela dassimo noi, la prenderebber nei modi abili da se, e non prenderebber niente del nostro, sì perchè v' hanno uno special diritto, sì ancora per la ragione, che quando la necessità d' un Popolo è veramente estrema, tutte le cose divengon co-

(1) *Barbos. de offic. Episc. p. 3. allegat. 91. n. 48. Gavant. in Manual. Episc. in V. alienatio n. 31. Bossius variar. T. 6. Tr. 18. §. 3. num. 56. aliisque omnes.*

comuni (1). Non mi venite dunque a far il generoso coi poveri, nè il liberale co' Vescovi, e coi Prelati, dicendomi, che quando siemo all' estremo, si posson liberamente alienar dai medesimi i Beni Ecclesiastici senza le solennità della Legge. Che s' ha da aspettar, che la fame gli strozzi, e poi ricorrere a Roma? Io intendo di sostener benissimo il mio assunto, anche quando la causa è grave, o comune, non che quando ell' è estrema.

F. G. Non mi mangiate, son; più d' un boccone, voi avete tirato la sassata, ma chi avete voi colto? me nò certamente, perchè finalmente il vostro discorso, se si sostiene, si sosterrà per i Preti, e per i Monaci, e non si riferirà giammai a noi altri mendicanti, per i quali io credo certo, che la faccenda sia molto diversa; mentre voi saprete benissimo, che essendo fondate le nostre Religioni nella povertà Evangelica, intanto dal campar di per dì, ora per ora, si passò a possceder qualche cosa in quantocchè la Santa Sede divenne la proprietaria dei Beni, e noi gl' usufruttuarj. Inoltre, siccome il Frate non ha nè il *velle*, nè il *nolle* (2), così non può egli anche per questa special ragione disporre di cos' alcuna.

F. S. Che sproposito! la S. Sede proprietaria? Se voi diceste suprema amministratrice di tutti universalmente i Beni Ecclesiastici, San Tommaso vel perdonerebbe, ma proprietaria poi nò (3), egl' è un gran dire, che voi non abbiate mai letto neppur le opere dell' Angelo delle Scuole, di cui nella sua canonizzazione fu scritto da S. Pio V. *sine ullo prorsus scripsit errore*.

Ma

(1) *L. 2. ff. ad L. Rhod. Can. sicut 13. dist. 47. versic. proprium. Urrutigoyti de Eccl. Cath. cap. 12. num. 8. Benincas. de Pauper. q. 7. speculat. 9. n. 2. Valdes de Eleemosin. part. 3. Leoncillus de privileg. paup. par. 2. priv. 170. Castil. controv. lib. 8. cap. 61. n. 4. Navar. in Manual. cap. 17. n. 5. atque innumeri prater Grotium, & Puffend. Iuris utriusque consulti.*

(2) *Can. non dicatis 12. ca. 10. q. 1. cap. electus 27. de elect. in 6. cap. 2. de testam. eod.*

(3) *2. 2. q. 185. art. 7.*

Ma a proposito di quel, ch' io vi dicevo poco fa su i pregiudizj dei Canonisti nelle materie giurisdizionali, guardate, se non è così. Roma non ha mai preteso d' aver la proprietà, nè un dominio assoluto, e dispotico sopra quei beni, che dai Fedeli sono stati offerti alle Chiese respettive degli Stati: il Decreto di Graziano, e tutto il Corpo Canonico ci fa conoscere, che i Beni Ecclesiastici sono stati offerti al Signore, e non al Papa; eppure quantunque Roma non lo pretenda, e quando per un impossibile lo pretendesse, i Fedeli non abbian donato il suo al Papa, ma all' Altissimo, con tuttociò i Signori Canonisti contro l' autorità di S. Tommaso, e contro tutti i principj di rationabilità pretendon, che l' abbia (1). Non vi dicev' io, che sono una mano d' adulatori, da' quali come dal cavallo Trojano sono stati nella Chiesa di Dio introdotti tant' abusi? *Sanctitas tua* (ripeterò quì ciò, che fu detto una volta da una mano di scelti Cardinali a Paolo III. in occasione appunto di sradicar dalla Corte di Roma simil razza di gente) *Sanctitas tua probe noverat principium horum malorum inde fuisse, quod nonnulli Pontifices tui Praedecessores prurientes auribus, ut inquit Apostolus Paulus, coacervaverunt Magistros ad desideria sua, non ut ab iis discerent, quid facere deberent, sed eorum studio, & calliditate inveniretur ratio, qua liceret id, quod liberet. Inde effectum est, praeterquamquod Principatum omnem sequitur adulatio, ut umbra Corpus, difficillimusque semper fuit aditus veritatis ad aures Principum, quod confestim prodirent Doctores, qui docerent, Pontificem esse Dominum omnium beneficiorum: ac ideo cum Dominus jure vendat id, quod suum est, necessario sequi in Pontificem non posse cadere simoniam, ita quod voluntas Pontificis, qualiscumque ea fuerit, sit regula, qua eius operationes, & actiones dirigantur; ex quo procul dubio efficitur, ut quidquid libeat, etiam liceat. Ex hoc fonte, tamquam ex equo Troiano, irrupere in Ecclesiam Dei tot abusus.* Vide *Concil. Delectorum Cardinalium de emendanda Ecclesia iussu Pauli III.* E poi che mi state voi a di-

F

(1) *Petra ad const. 1. Leonis, Sect. 3. a n. 71. ad 74. Valent. vot. 24. n. 45. T. 1 aliiq.*

a dire, che il Frate *non habet nec velle, nec nolle?* ditemi, quando si tratta di pigliare, avete voi sempre libero il *velle*? o perchè all' opposto volete voi far uso libero del *nolle*, quando si tratta di rendere una volta in cento? Di più io non pretendo, che v' abbiate a dare a braccia quadre voi solo, ma intendo di parlar collettivamente del vostro Monastero, che essendo esente ha la giurisdizione quasi Episcopale (1).

F. G. Sia com' esser si vuole, io so, che Urbano VIII. nel 1624. proibì espressamente, e indistintamente ai Regolari l' alienazion dei beni.

F. S. Ve ne darò io la ragione. Leone X., Clemente VIII., e Gregorio XIII. avean concesso a noi altri Frati di gran privilegi risguardanti il punto dell' alienazion in genere dei Beni Ecclesiastici. Successe, che molti se n' abusavano; sicchè venne Urbano VIII., e per riparar all' abuso ce gli tolse tutti. Ma non per questo s' oppose colla sua Bolla all' uso, che necessariamente far si deve dei Beni Ecclesiastici, e per questo dopo averci egli espressamente proibito ogni sorta d' alienazione, senza niente anch' esso far menzione dei poveri soggiugne *præterquam in casibus a iure permissis*, considerate, se neppur gli cadde in pensiero d' escluder quegli, ne' quali l' alienazione è espressamente comandata dalla Legge, come nel caso nostro, con una retroguardia di canoni, che non finisce mai.

F. G. Vi racconterò ora un caso, che con tutta la vostra retroguardia vi farà allebbire, e restar, come suol dirsi, tordo balestrato. Nel passato secolo alcuni Religiosi trovandosi certe poche argenterie vecchie quanto il brodetto, e superflue al Sacro Altare, pensaron di venderle, e di convertirne il prezzo in reparazione d' altri utensili per la Chiesa, e per supplire nel tempo istesso anche ad altre spese del Convento. Ciò fatto gli venne in capo lo scrupolo d' aver operato male,

per

(1) *Cap. dudum 1. de Rebus Eccl. non alien. in 6. Cap. 2. de Postulat. Prælat. Abbas, in Cap. tua nos 8. n. 6. de his quæ fiunt a Prælat. Molin. Tract. 2. disc. 465. n. 5. Hering. de Fideiuss. cap. 7. num.* 43.

per non esserli premuniti del Beneplacito Apostolico; sicchè per star bene in coscienza proposero il caso nella Sacra Congregazione con la premessa di questi due quesiti. I. Se l' alienazione, o commutazione, che si fosse, era ferma, e valida? II. Se erano incorsi nella Censura? Sapete voi quel, che rispose la Sacra Congregazione fino del dì 15. Marzo 1692.? al primo rispose *negative*, al secondo *affirmative* (1): eppure l' uso di dette argenterie non si poteva dir profano, ma pio, e compreso nella categoria dell' Ornato del Tempio, e dei Ministri. Oh andate ora a farmi l' interpetre, e il sibillone dei Canoni! che ridete anco?

F. S. Io non me la rido già del Decreto della Sacra Congregazione, che attese le circostanze d' un dato caso particolare può essere stato bello, buono, e a proposito, ma col volerlo adattare al caso nostro, m' avete fatto sovvenir d' una specie la più ridicola, che mai dir si possa. Sentite istoria stravagante, e bizzarra, che è questa. Un certo Monsiù *Sgotter* Irlandese mio collega nel tempo, che egli studiava in Parigi la Medicina, ed io la Legge, frequentava talvolta anche gli Spedali, per accoppiar la Teorica colla Pratica.

F. G. Quì c' avrebbe da esser qualche trappola, o apologo.

F. S. No, lasciatemi dire, ch' ell' è una verità d' un fatto seguito a' miei giorni. Mentre adunque questo Monsiù *Sgotter* studiacchiava, s' era acquistato presso il volgo un certo tal qual credito nel curare il morbo gallico. Sicchè un giorno, essendo io allora Secolare in sua camera a crocchio, gli comparve d' avanti un povero Lacchè sciupato da quella peste, chiedendo d' esser dal medesimo risanato. Che fa M. *Sgotter* alla comparsa di questo tre volte meschino? l' osserva minutamente da capo a piedi, e poi con un urlo, che avrebbe sbalordito un toro, gli si appressa all' orecchio, e gli dice, *Lacchè, dimmi un poco, sei tu sordo?* il Lacchè si trovò più confuso, che obbligato al tuono d' una tale sgraziata interrogazione, e ripreso fiato replicò francamente, che ci sentiva benissimo. Io ti darò una nuova,

 ri-

(1) *Apud Petram T. 4. Comment. ad Const. 6. Bened. XII. n. 9.*

riprese il Medico, cioè che se tu non sei sordo, in breve tu assordirai. Potete credere, che paura saltò addosso a quel povero Lacchè in sentirsi far un prognostico di questa natura. Quindi dando di piglio quel Medicastro a quattro righe di carta, gli fa una ricetta, per impedir un mal venturo, e aereo, e lo lascia marcir in quello presente, e reale, che s' era già impossessato di lui. La causa di sì fatto presagio nasceva dall' osservazione stata fatta sopra d' un altro Parigino, che da tanto, che n' aveva addosso, scomposta cogl' umori la macchina avea perso insiem cogl' altri sentimenti anche quello dell' udito; per il che M. *Sgotter* vedendo un tribolato dalla lue venerea per strano accidente anche assordito, s' era messo in capo per regola generale, che tutti i Franzesi diventar dovessero anche sordi. Quel povero ragazzo del Lacchè se la bevve, fu fatta l' istess' istoria anche con altri, e le cose andaron bene: un giorno poi gli capitò d' avanti un Ufiziale Pollacco, e sentitosi far nell' orecchio l' istesso saluto, alzò il bastone, e gliene diede tante, che non sapeva più, dove se le mettere. Fra Girolamo, io non vi vo' bastonare, per avermi riportato un Decreto della Sacra Congregazione, benchè voi ve le meritaste assai più di M. *Sgotter* per la pessima applicazion, che ne fate, no, non vi voglio per questo bastonare, siemo amici, e per schiarimento della verità s' ha da poter dire il pro, e il *contra* per una parte, e l' altra. Ma santo Dio! un poco più di giudizio, un po' di buon senso richiedo da voi nell' applicazion del medesimo. Che non vedete, che il caso proposto nella Sacra Congregazione è disparato affatto dal nostro? in quello si tratta d' una causa privata, e nel nostro d' una causa pubblica; nel primo poteva, almen secondo la vostra opinione, accader qualche frode, nel secondo poi no, perchè *in iis, quæ palam, & publice fiunt, cessat præsumptio fraudis* (1): in uno si tratta d' un atto *in subiecta materia* indifferente, nell' altro d' una cosa espressamente comandata, e stabilita dalla Legge: in quello si dice, essere stata alienata una cosa a Dio consacrata soltanto colle solennità ingiunte dal gius

(1) *Rot. dec.* 206. *n.* 10.

gius comune antico, in questo si tratta d' aver alienato, e colle solennità ingiunte dal gius comune, e coll' Autorità, e Consenso Regio: vo' non vedete la differenza, che passa fra un caso, e l' altro? o voi siete cieco, o se peranco nol siete, poco andrà, che v' accecherete.

F. G. In verità io non mi ritrovo, e non mi so persuadere, che altri la pensino in contrario, poichè non è molto, che a motivo delle gran miserie fu proposto un tal espediente, e subito fu detto dal Satrapo A, dal Dottore B, che all' effetto di levar un pezzo d' argento dall' Altare, era necessario il Beneplacito Apostolico, altrimenti, che noi sarebbamo stati scomunicati.

F. S. Io credo, che voi mi celiate ad avventarmi subito una Scomunica, senza saper nè perchè, nè per come; ch' è forse un biscottino la Censura? ell' è una condanna alla morte eterna, e non si può fulminare, che per un grave delitto. Oltredichè, quand' anche fallissero tutte le ragioni, ch' io v' ho allegato per dimostrarvi, che la causa de' poveri non è compresa nella Bolla Paolina, sarebbe necessario il dolo, e il disprezzo (1), e che il Beneplacito Apostolico fosse una solennità intrinseca, e non estrinseca. Or che disprezzo, e che dolo ci scorgete voi in dar a' poveri, e agli spedali gli avanzi dell' Altare? ell' è tutt' una causa pia Tempio, Ministri, e Poveri, e milita qui la regola, che *quis evadit pœnas alienantibus inflictas, si tantumdem Ecclesiæ dederit* (2); e che il Beneplacito sia una solennità estrinseca vedetelo presso il *Barbosa* (3); e tant' è vero questo, che il Consenso del Papa nell' alienazion dei Beni Ecclesiastici non supplisce il difetto dell' utilità, o della necessità della causa (4). Che se voi,

Fra

(1) *Barbos. in Extrav. Ambitiosæ in V. præsumpserit n.* 23. *Rot. coram Cavalerio dec.* 1. *n.* 2.

(2) *Petra n.* 16. *loc. sup. cit. arg. text. in Can. si Episc.* 12. *q.* 5. *Can. in venditionibus* 17. *q.* 4.

(3) *In Collect. c.* 1. *hoc tit. in* 6. *n.* 6. & 7.

(4) *Rot. dec.* 336. *num.* 25. *pars.* 10. *Rec.*

Fra Girolamo a fronte di tante, e sì luminose ragioni vi trovate smarrito in sentir degl' umori differenti, considerate quel ch' io da dir' io, che son nel caso, e che per dar gli avanzi meno utili, e superflui al sacro Altare per satollare i poveri son forse per correre questo rifico non per altra ragione, se non perchè all' effetto di poter somministrar il superfluo della Chiesa ai suoi figli si crede da taluni esser necessaria una formalità, e un atto solenne d' avanti al Capo visibile della Chiesa. O chi non si strasecolerebbe, e non anderebbe in escandescenza? quando all' opposto abbiamo un precetto espresso di Cristo, che non ammette nè interpetrazione, nè scusa *quod superest date eleemosinam?*

F. G. Può egl' esser, che ciò derenga dal supposto, che la Chiesa non si possa mai dire in avanzo?

F. S. Peggio, Padre. Mosè, ch' era un Principe, e sommo Sacerdote, che spesso s' abboccava con Dio, e che si trovava alla testa di secentomila Israeliti, saggio, giusto, illuminato a paragon di qualsivoglia Monarca, e Pontefice, fece un bando, che nessun offerisse d' avvantaggio al Santuario, perchè era stato offerto abbastanza. (1) *Ma dove* (esclamerebbe qui il dotto, e fiero Fra Paolo contro di chi mi rampogna d' aver somministrato a tanti Lazzeri famelici i miseri avanzi della Mensa di Gesù Cristo senza il consenso attuale del suo Vicario) *ma dove hanno da terminar quest' acquisti? quando s' ha dir fra noi, il Popolo ha offerto più di quel che basta?* (2) Ma per farvi sempre più conoscere, che chi ci annunzia la Scomunica per dar gl' avanzi dell' Altare ai poveri, specialmente in tempo di carestia senza Beneplacito egl' è fuor del centro della questione, rileggete la Bolla di Paolo II, e troverete, che quantunque ella sia referibile, e analoga ai contratti meramente civili, o se pur anche più non però compresi nei primi tre principali oggetti, ne' quali si devon rifondere i Beni della Chiesa, cioè Tempio, Ministri, e Poveri, pure prima d' enunciar' il Pontefice una mano di Contratti di tal natura, s' esprime, come abbiam notato ad altr' effetto di sopra, con questa frase, *omne-*

(1) *Exod.* 36. (2) *T.* 1. *della Materia Beneficiaria*.

omneque pactum, per quod transfertur dominium. Or ditemi, dov' è in grazia questa traslazion di Dominio nel caso nostro? quando i poveri, e gli spedali, a pro de' quali s' eroga il prezzo di questi vasi d' argento per mero istinto di Beneficenza, e di Pietà del sommo Imperante se ne riconoscono debitori, e obbligati a tempo, e luogo a rimetterci quel, che gli si dà? questo a dirvela, è per noi un contratto *anomalo*, o sivvero propriamente lucrativo, perchè essendo la Chiesa obbligata da una parte a somministrar liberamente, e a non mutuare, o commodar ciò, che gli avanza a pro dei Poveri suoi legittimi creditori, e generosamente ricompensata, e reindennizzata, diciam così, un giorno dall' altra di quanto ora ella dà, mi par, che ella in questo stato di cose piuttosto ci guadagni, e non ci scapiti. Or anche per queste due speciali ragioni, cioè sì perchè nel caso nostro non segue traslazion di dominio vera, ed assoluta, sì ancora perchè un debito ci si trasforma in un credito, l' atto essendo, come in fatti pur troppo lo è, meramente lucrativo, si poteva con franchezza stipulare a favor della Chiesa senz' intervento di solennità.

F. G. Se si trattasse di somministrar danar contanti, o d' ipotecar quest' argenti, *transeat*, si può dar a censo, in mutuo, e consegnar in pegno ai Monti di Pietà i Beni mobili della Chiesa senza Beneplacito (1), senza Beneplacito si dia in mutuo, o a censo anche agli spedali, e si faccian anche in loro sollievo dell' ipoteche, ma quel passaggio, che fanno i vasi del Tempio in moneta è quel, che mi dà un po' nel naso.

F. G. O quest' è bella, e originale! purchè sempre se n' impari. Ma che vo' possiate diventar bello, quanto voi siete Sofista, che non vedete, che l' uso, che si fa di quest' argenti superflui passa in un altro più utile, più pio, ed accetto al Signore? d' ornamento

(1) *Dummodo hypotheca respiciat unum ex dictis tribus præfatis casibus, a Constitutione Paulina, ut constanter asserimus, exceptis, secus non, eademmet Constitutione illam expresse proibente*.

mento della Mensa alla fin fine addivien cibo di Cristo, che ha fame ne' suoi poverelli; e negandosi loro in tempo di carestia la superfluità della preziosa suppellettile, questa in tal caso non servirebbe ad altro, che a fomentar la Superstizione, quasichè quel Dio, che ha anteposto al Sacrifizio stesso la pietà, e la misericordia, *misericordiam volo, & non sacrificium* (1), non fosse onorabile anche senza i metalli, e gradisse piuttosto ricco l' Altare d' oro, e d' argento, che il cuor dei Ministri ornato di carità, oppure volesse prima vedersi ornata la Mensa, che saziata la fame ne' suoi poverelli specialmente cogl' avanzi della sua diletta Sposa.

F. G. Voi l' avete cogl' avanzi dando ai poveri quegl' argenti, che son meno necessarj, e superflui all' Altare, non mi par anche, che sian avanzi di poco rilievo, un giorno potrebber forse bisognar per noi.

F. S. A quest' ora vi siete messo in capo, o che Cristo sia venuto in terra a riempir di preziosi metalli il Tempio suo terreno, e materiale, o d' aver sodisfatto all' obbligo di sovvenire alle miserie dei nostri prossimi con dar una volta la settimana a cinquanta, o sessanta poveri un quattrin a testa, o un boccon di pane, o sivvero, che la superfluità si deva considerar tale non rispetto allo stato presente, ma al tempo avvenire. Che capo debole siete voi? primieramente bisogna, che voi sappiate, che Gesù Cristo è venuto in terra per riempiere i nostri cuori di carità *ignem* (dice egli) *veni mittere in terram* (2), e non la Chiesa d' argento, *non enim propterea Christus venit, ut Ecclesias auro, & argento impleat, sed ne eum, qui hoc donarium obtulit, animi anxietate afficiant* (3). Secondariamente, che col dare un boccon di pane la settimana ai poveri non sempre, e ora specialmente si sodisfà all' obbligo di sovvenir ai mendichi, la carità dev' essere ordinata (4), e in conseguenza proporzionata al bisogno. Sapete voi co-

(1) *Matth.* 9. *v.* 13.
(2) *Luc.* 12. *v.* 49.
(3) *S. Hisidorus Pelusiota* *Lib.* 2. *Epist.* 88.
(4) *Cant.* 2. 4.

come si adempie a questo precetto? oltre al somministrar, come nel caso presente, quant' ha di superfluo l' Altare, col moderar le spese della Fabbrica dei Conventi, coll' attender di proposito alla coltivazion della Campagna, con resecar qualche spesa voluttuosa, e superflua, in somma con amministrar da buon Padri di famiglia insieme coi Beni dell'Altare, e Mensali anche quella porzione, che tenghiamo in economia per i poveri, per distribuirgliene a luogo, e tempo opportuno, poichè noi non siem padroni, ma semplici economi di detti Beni, e mal amministrandogli siem tenuti come il Tutore, e il Curatore alla restituzione (1). Per questo io tengo per fermo, e stabile col Padre dell' Ecclesiastica Istoria, che le disgrazie, che talvolta accadono alla Chiesa, dipendan in gran parte dall' abuso, che si fa dei Beni Ecclesiastici in pregiudizio dei poveri, *hac autem in Ecclesia exolevisse* (così il dottissimo Porporato colle lacrime agli occhi discorrendo della quarta canonica dovuta ai poveri, senza far tanti misterj sulla Bolla Paolina) *deploramus, dolemus rem tantam negligi, vel involucro aliarum praetermitti; unde facile mihi persuadeo, hanc potissimum ob causam Ecclesiam assidue malis atteri. Cognovi, dicam cum Propheta (Ps. 139.) quia faciet Dominus iudicium inopis, & vindictam pauperum* (2). In terzo luogo fa duopo avvertire, che la superfluità non dev' esser commensurata dal tempo futuro, ma dalla necessità, che *urget in praesens* (3); altrimenti non si darebbe mai superfluità per sovvenire i famelici.

F. G. Ma se non ostante tutte le vostre riflessioni, e autorità lo stile fosse difforme o dalla Lettera, o dallo spirito della Legge anche nel caso, di che si disputa, che diresti voi?

F. S. Già innanzi a che il gioco resti voi m' avresti a obbligar a rispondervi qualche cosa di bello. Lo stile, badate quì, ha forza d' interpetrar la Legge, *quando sumus in necessariis, non autem quando sumus*

G   *in*

(1) *Cap. auditis de in integrum rest. Pontas in V. alienatio.*

(2) *Baron. Annal.*

(3) *A Mostazo lib. 7. de Eleemos. cap. 2. n. 29. Sanchez de Charit. disp. 7.*

in facultativis (1), la ragione si è, perchè allora la consuetudine non vien a partecipare le condizioni intrinseche della Legge, tralle quali una è, che sia unita, e congiunta colla necessità indotta direttamente dalla medesima a favor dell' università (2): e non essendo lo stile, e la consuetudine necessaria, indebitamente aggrava i sudditi; e non può aver forza di Legge, in quantochè non partecipa le sue condizioni (3). Che poi l' alienazion da farsi a pro dei poverelli non partecipi le condizioni della Legge ordinata ad altra causa finale, io ve l' ho dimostrato. Troppo sarebbe, che ogni volta, che le Chiese, e loro Rettori hanno dato a titolo d' onore, e per una special riverenza de' titoli onorifici al Vescovo di Roma, o l' hanno richiesto della sua autorità mossi da scrupoli, o da qualch' altro motivo in cose facultative, si fosse per questo venuto ad acquistare alla S. Sede un gius pregiudiciale ai privilegi, e prerogative unite, e inseparabili dal carattere di tutti i Vescovi, e Prelati, come giudiziosamente avvertirono i Padri adunati nel Concilio Fiorentino. Ciò, che talvolta non si fa, che per inavvertenza, o rispetto del primo Vescovo della Cristianità non deve prendersi per un esempio, su di cui possa la Corte di Roma fondar un diritto, *verum ne dicas, sic actum esse sape numero, sed hoc fieri sic decere* (4). Ma ne volete voi di più? quand' anche nel caso nostro militasse una tal qual consuetudine in contrario, quand' anche in meno di tre secoli, ch' è stata pubblicata la Costituzion Paolina la carestia, e la fame fosse stata ne' nostri paesi sì frequen-

(1) *Pasqualig. q. 95. cent. 1. ibiq. Rocch. de Curt. in cap. fin. n. 336. de Consuet. Abbas in Cap. Abbate n. 10. de verb. signif. & in Cap. cum sit generale n. 19. de Foro Comp. Cynus in L. 2. C. quæ sit longa consuet. Mantic. dec. 10. n. 12. Rot. dec. 778. in fin. par. 1. diversor.*

(2) *Cap. erit autem dist. 2. Cap. regulæ dist. 29. D Th. 1. 2. q. 95. art. 3. Rebuff. T. 1. ad Const. Regiam in proœm. n. 29. Xammar. de Offic. Iud. p. 1. q. 16. n 51.*

(3) *Pasqualig. n. 8. loc. sup. cit.*

(4) *Aul. Gell. lib. 10. c. 19.*

quente, che dalla moltiplicità, e uniformità degli atti si fosse indotto uno stile, e che questo stile si provasse in specie, e non in genere sì relativamente al luogo, che all' atto, di che si disputa, secondo i requisiti richiesti dalla Rota (1), che effetto vorreste voi, che producesse questa razza di consuetudine, ognivolta che si prova ad evidenza, che ella dipartesi dal falso supposto, che la Legge di Paolo II. comprenda anche questa sorta d' alienazione? la consuetudine, quand' ha per base l' errore, e una Legge mal' intesa, non ha forza di Legge (2), e così rispose la Rota in esaminar più volte generalmente questo medesimo Articolo (3).

F. G. Ma di dove mai ricavate voi, che questo stile potesse aver per base l' errore, che non potea forse sortire il suo principio d' altronde?

F. S. Vi voglio per un momento concedere, che anche d' altronde sortir potesse il suo principio; ma io intanto son necessitato a creder così, perchè i vostri Canonisti me lo fanno analogo, e proveniente dalla Disposizion della Bolla.

F. G. Ma lo stile voi l' avete accordato, e gli avete dato forza di Legge contro il Beròo, il Navarro, e il Redoano negli atti indifferenti, e di ragion civile con tutta l' alternativa, che ci poneva in libertà d' effettuar l' alienazioni o coll' autorità Apostolica, o col non opporsi in esse al tenore della Costituzione, perchè non l' ammettete voi anche ne' facultativi?

F. S. Voi mi vorreste sottoporre al medesimo rinfresco, che toccò un giorno a rasciugare a Monsù *Sgotter*, e io non me la sento punto punto: s' io v' ho accordato lo stile in un conto, non ne viene in conseguenza, ch' io ve l' abbia a menar buono anche nell' altro. Nel primo io ve l' ho finalmente passato, sì perchè si trattava in sostanza d' uno stile, che si raggira intorno a cert' atti, che sottosopra sono espressamen-

(1) *Decis. 283. n. 3. p. 9. dec. 416. n. 5. p. 3. dec. 21. n. 17. p. 19. T. 1.*

(2) *L. quod non ratione ff. de iurisdict. omn. iud.*

(3) *Coram Coccino in una Treverien. Abbatiæ Iun. 1625. & coram Seraph. dec. 1190.*

te contemplati dalla Legge, sì ancora, perchè pareva a cert' uni, che ammettendo l' uso di detta alternativa, rimanesse frustratoria, ed inutile la Costituaione. Nel secondo poi si tratta di atti facultativi assolutamente, per non gli chiamar sempre precettivi, nè in verun conto contemplati dalla Lettera, nè dallo spirito, e ragion finale della Legge. L' avete voi capita ancora?

F. G. Per parlarvi schietto, e reale, io non l' ho peranco intesa, perchè quantunque fin quì io abbia *ore tenus* tant' e quanto aderito alle vostre opinioni, sapevo però quel, ch' io avevo sullo stomaco da vomitare prima di far festa. Avete voi mai letto il Rituale Romano?

F. S. Io nò.

F. G. Vi siete trovato almeno alla Consacrazion d' un Vescovo?

F. S. A questa poi sì.

F. G. V' avrete dunque osservato, che i Vescovi giuran solennemente di non alienar cos' alcuna senz' il consenso del Papa?

F. S. Dunque?

F. G. Dunque non s' ha da camminar altrimenti coll' interpetrazion della Bolla Paolina, in specie noi altri Regolari, a' quali non si presume competer un' autorità maggiore, che ai Vescovi.

F. S. Io, perdonatemi, non vi voglio nè anche più rispondere, perchè mi par di batter l' acqua nel mortaio.

F. G. Non è poi tanto disprezzabile l' obietto, che v' abbiate a tenervi offeso per rispondervi.

F. S. Che volete voi, ch' io risponda a uno, che, s' io ho da parlar senz' adulazione, non sa fare una concordanza, e che non intende cosa voglia dir Vescovo? Che non è forse l' istesso l' essere assunto al Vescovado, che l' esser fatto dispensatore dei Beni Ecclesiastici? *Episcopus Ecclesiasticarum rerum habeat potestatem ad dispensandum erga omnes, qui indigent, non enim propria sunt, sed communes* (1): che forse quelle parole dette da

(1) *Can. Episcopus* 33. *caus.* 12. *q.* 1.

dà Cristo a S. Pietro, agli Apostoli, e loro successori, e ripetute dalla Chiesa nella consacrazion di qualunque Vescovo, cioè *pasce oves meas* (1), si riferiscon soltanto al pascolo spirituale? non già, ma anche al temporale (2).

F. G. Sì ma rispetto ai frutti, e all' entrate annue.

F. S. *Cum præpositus quis fuerit Ecclesiæ*, OMNIUM, *quæ habet Ecclesia, efficitur dispensator* (3). *Omnium*, principalmente cioè de' Beni spirituali. *Omnium*, secondariamente dei Beni temporali. *Omnium*, prima relativamente all' entrate. *Omnium* per rapporto agl' ornamenti, e vasi superflui, ed infruttiferi del Tempio. *Omnium*, anche di quei Beni stabili, che son superiori alla congrua, e al decente ornato dell' Altare, quando ve ne sia il bisogno, conforme hanno costantemente praticato tanti santi Vescovi, e Papi. Al Rituale dunque gli avete a dar quell' interpetrazione, che merita, e non quella certamente, che gli date voi, che viene, sto per dire, a toglier di mezzo le incumbenze più speciali di un Vescovo; e quando v' incontrate in simili proibizioni d' alienazioni, riferitele pure ai casi, ai quali s' è appunto riferita l' Estravagante *Ambitiosæ*, perchè all' effetto di riferirle anche all' alienazioni necessarie farsi per i poveri, voi m' avete a portar una Legge, un Canone, una Costituzione, una Bolla, che espressamente parli dei poveri, e deroghi a chiare note al disposto dal gius comune, all' ordinazioni, e reparto fatto dei Beni Ecclesiastici da tanti Papi, al sentimento di tanti santi Padri, all' Oracolo di tanti Concilj, e specialmente alle dichiarazioni del Concilio Ecumenico Constantinopolitano IV., di cui parlossi poco fa, e se mai per disgrazia trovaste nel Mondo della Luna questa *Sanctione*, che vi derogasse, sappiatemelo dire, che vi sarà subito usata generosa cortesia. E questa è quella gran materia che voi avevi in corpo per farmi paura

(1) *Joan.* 21. 17.

(2) *Ratherius Episcopus Veronens. de Contemptu Canonum apud Nat. Alexand. T. 6. art. 6. Sec. IX. & X. pag.* 157.

(3) *Can. Expedit* 13. *caus.* 12. *q.* 1.

ra full' ultimo? sapete chi ve la potrebbe far brutta full' ultimo?

F. G. Sant'Anton m' aiuti, la mula si rivolta al medico.

F. S. Io vi potrei far diventar tantino; ma qui si fa tardi, e voglio seguitare il viaggio.

F. G. Che mai dir potete di più di quel, che avete già detto?

F. S. Molto, e assai più infinitamente. In fatti sentite, s' io non ho ragion di tarocare coi Signori Canonisti, e con voi che gli seguitate alla cieca. Essi nell' interpetrar l' Estravagante *Ambitiosæ* non fanno distinzione alcuna di alienazioni, ma tutte indistintamente le comprendono: essi in trattar la questione, se un Popolo in tempo di carestia vada soccorso coi Beni della Chiesa senza Beneplacito Apostolico, con una distinzione da essi, e non da i canoni introdotta, unanimemente dicon di nò, qualora la causa non sia estrema, e il bisogno alla gola (1). Essi pure non ostante tanti canoni, che hanno contro alla loro opinione, pretendono, che la Costituzione suddetta abbia derogato a innumerabili costituzioni, e Decreti di Papi, e di Concilj, e alla disciplina universale della Chiesa in quanto alle solennità ingiunte su questo proposito dal gius comune, per quel che risguarda la causa de' poveri, quantunque nè di essi, nè di tanti Canoni a loro favore facienti sia stata fatta menzione nella Bolla Paolina, e quantunque di più l' alienazion da farsi per i medesimi non si possano in vero senso chiamare alienazioni, e molto meno traslazioni di Dominio, ma un esercizio piuttosto di quel diritto, che *summo iure* loro si compete su i Be-

(1) *Petra loc. sup. cit. Ursaja T. 2. p. 1. D. 34. Lezzana consult. 25. per tot. A Mostazo lib. 8. c. 4. num. 9. Surd. de alim. tit. 8. privil. 46. n. 3. Leoncill de Privil. Paup. priv. 19. num. 13. Barbosa de Offic. Episc. p. 3. allegat. 95. num. 2. Gavant, in Manual. Episc. V. alienatio n. 31. Bossius variar. T. 6. Tr. 18. §. 3. n. 56. Cyriacus controv. 216. n. 19. Menoch. de arbitrar. lib. 2. cent. 2. cas. 182. n. 13. Rot. 4. part. divers. decis. 205. & apud Farinac. p. 1. dec. 177. num. 6. & 7. atque omnes uno ore Iuris utriusque consulti.*

Beni Ecclesiastici, e non ostante ancora la regola, che nelle cause pie non si risguarda ad altro, se non che al gius naturale (1); senza niente., dico, far riflessione a tutte queste autorità, e principj luminosissimi, diminuiscono a spada tratta le ragioni dei poveri, derogano apertamente ai diritti dei Vescovi, dei Prelati, e dei Parochi, interpetran,, com' essi vogliono, la Bolla di Paolo II., e quel, che mi fa più d' ogn' altra cosa impazientire con tutta la loro grand' acrisia per la Corte di Roma, scelgono nel Decreto di *Graziano* fra infiniti Canoni (de' quali una gran parte a favore della mia sentenza) scelgono, dico, il Canone *Terrulas*, che di loro non fa menzione, e quasichè questo fosse il loro Beniamino diletto, lo spacciano per l' unico privilegiato, a cui non siasi in verun conto derogato nè dall' Estravagante *Ambitiosæ*, nè dal Concilio Tridentino (2).

F. G. Che cos' è questo Canone *Terrulas*? Che disponegli? *affer textum*.

F. S. Pover' a me! voi pretendete di sbraitare in Gius Canonico, e non v' è per anco nota la Teoria indotta dal famigerato Can. *Terrulas*? oh! io qui mostravo la Venere di Tiziano al mio. Che credete, che per esser capace di metter bocca nei sacri Canoni basti o l' aver studiato in pelle in pelle le Istituzioni Canoniche in qualche università, o l' aver in capitale una Bolla, un Decreto della Sacra Congregazione, e un pezzo di Rituale? sentite, come voi non sapete i Canoni dal primo fin all' ultimo, l' Istoria Ecclesiastica in fondo, e criticamente, e anco a sufficienza le divine Scritture, non vi cimentate a discorrere di questioni canoniche.

F. G. C' è egli mai pericolo, che m' entri in capo tutta cotesta materia.

F. S. Anzi non ve l' ho additata mezza, poichè per

(1) *Simoncell. p.* 1. *insp.* 11. *n.* 75. *Mieres de Maioratu*, *p.* 4. *q.* 1. *n.* 9. *Vela diss.* 6. *n.* 18. *Cancer. par.* 2. *c.* 1. *n.* 115.

(2) *Anacher.* §. 2. *Tit. de Reb. Eccles. non alien. Fagn. in cap. nulli n.* 25. *tit. eod. & constat etiam ex Decret. Sac. Congreg.* 11. *Ian.* 1696.

per esser buon Canonista, oltre all' Istoria dei Concilj, alla Cognizion del Bollario Romano, dei Decreti della Sacra Congregazione, delle Sentenze dei Santi Padri, delle Decisioni Rotali, e opinioni dei Dottori, è necessaria ancora la scienza del Gius Civile de' Romani unito all' Istoria profana universale, e principalmente si richiede la scienza delle scienze, cioè del Gius di Natura, e delle genti, e del Gius Divino positivo, per indi con giusta misura discernere, di quanto siam noi tenuti a Cesare, di quanto a Dio, e alla Chiesa. Così, e non altrimenti si fa il Canonista.

F. G. Fatemi un poco il piacere d' insegnarmi, che cosa contiene questo Canone *Terrulas*.

F. S. Rilevatelo da per voi dal contesto di esso, del tenore, che segue, *Terrulas, & vineolas exiguas, & Ecclesiæ minus utiles, aut longe positas, parvas, Episcopus sine Consilio Fratrum (si necessitas fuerit) distrahendi habeat facultatem*. Il disposto di questo Canone non suona in sostanza l' istesso, che il dare ai poveri in tempo opportuno gli avanzi oziosi, ed infruttiferi dell' Altare?

F. G. Che occorreva dunque far tanto chiasso contro dei Canonisti, se hanno sempre lasciat' aperta la strada al soccorso dei Poveri colle solennità ingiunte dal Gius Comune?

F. S. Ve lo dirò il perchè. Essi han lasciato addietro tant' altri Canoni, infinitamente più interessanti la Pietà Cristiana, e i doveri della Chiesa verso dei poverelli, pretendendo di non gli voler menar buoni senza l' Autorità Apostolica; e intanto hanno creduto, che questo Canone non resti compreso nella Bolla Paolina, in quantochè si tratta in esso d' alienazione tenue, e di poco momento: ed io senza niente restargli obbligato vo' farvi toccar con mano, che quantunque questa Teoria non l' abbian essi introdotta a contemplazion dei Poveri, quantunque io non abbia niente bisogno di questa limitazione, per sostener la loro causa, pure ammessa la regola in genere, me ne servirò, come d' un' arme loro propria, e toltagli di mano per difendere *in puncto* la conclusione in specie a favor dei Poveri, e dei Privilegj consecutivi dei Vescovi, e Prelati, indipendentemente dalla Corte di Roma, per sov-

venir-

venirgli ne' più gravi bisogni colla distrazion dei Beni Ecclesiastici, e sempre coi medesimi estremi introdotti dalla Legge, e sostenuti dagli avversarj nella Teoria generale del Canone.

F. G. Fatemi di grazia sentir qualche cosa di bello, e di nuovo anche voi innanzi ch' io muoja; la settimana scorsa si vide girar nelle mani di più Novellisti un altr' *Aneddoto*, quasi sull' istessa materia, che quì fra di noi si questiona.

F. S. Cioè?

F. G. Una *Dissertazion Teologica sopra l' uso degli arredi sacri ne' pubblici bisogni*, d' autore incerto, stampata in Lucca nel corrente anno 1767.

F. S. Che vi venga il malanno, e l' uscio addosso! un *Aneddoto* voi la reputate? che non avete naso, nè occhi, nè orecchi, per non dir il senso comune a tutti gli uomini? che siete digiuno affatto anche dei principj? che non distinguete neppur le cose occulte dalle manifeste, le nuove dalle vecchie? dove siete voi col cervello? Noi ci facciam talvolta stupore, se qualcheduno fa il bravazzone con parole enfatiche, e *sesquipedalj*, fondato unicamente su i frontespizj, ma veggo oramai, che sarebbe in molti desiderabile per così dire questo difetto; almen' almeno colla notizia alla mano di quegli Scrittori Classici, che in tutte universalmente le scienze ci han versato in seno tesori immensi, si asterrebbero certi fanatici Saputelli dal pavoneggiarsi dell' altrui onorate fatiche, non si vedrebbe così facilmente Libro di Libro, non rincarerebbe tanto la Carta, e non si vergognerebbero le *Biblioteche* di tanti inutili Copiatori, e di *Plagiarj*. L' Operetta, che voi m' accennate, l' ho vista anch' io, ma in vece di battezzarla per una *Dissertazion Teologica*, non che un *Aneddoto*, l' ho dovuta giudicar piuttosto un' *Infilzatura tropologica* d' autorità, luoghi, e sentenze di Padri, levate di pianta dalla *Carità Cristiana* del chiarissimo *Muratori*, dall' Opere del Padre *Concina*, o dalla *Bibliotheca SS. Patrum*, o sivvero dal *Theatrum vitæ humanæ*, dove la materia si trova da tanto tempo, o più, o meno, bell' e cucinata; e non ha fatt' altro questo garbato *Anonimo*,

che smembrar le suddette Collezioni, con darci un abbreviatura, diciam così per fargli, tutti i servizj, d' opere giudiziose, e solenni, state già abbondevolmente, e a maraviglia bene da Scrittori Classici compilate. In somma tutto il suo merito si rifonde in farci intendere la sua opinione *intorno all' uso, che deve farsi delle sacre suppellettili in circostanze di pubblico bisogno*, e di costituir *rei di violata custodia delle cose al Divin Culto consacrate quegli Ecclesiastici, che difficilmente condescendono ai politici inviti di supplire coi preziosi doni del Tempio all' indigenza dei miserabili*, che val a dire c' ha fatto la repetizione di quel, che già sapevamo, e che piuttosto avrebbamo a lui insegnato forse con più d' eloquenza, e meno di maldicenza. Ma la bella è, che il confessa anch' egli medesimo, e ci avverte, che *dubbio alcuno non deve aver luogo in tal materia, assai chiaramente nella perpetua massima della Chiesa dimostrata*, e che intanto si è messo a rimpasticciar questa leggenda, per esser egli stato opportunamente consultato: *Poichè* (così comincia l' armonia) *vi compiacete chiedermi, qual sia la mia opinione ec.* Io per verità mi credevo, che potesse esser solo quest' Anonimo a trionfar nella sua buona semplicità, ma se a lui prestiam fede, non è così, mentre s' è trovato un altro più semplice di lui, che sopra d' una verità, di cui credo non si dia così facilmente ignoranza invincibile, s' è compiaciuto d' interrogarlo. Quì certamente fallisce la regola, che *non est Discipulus supra Magistrum*, perchè il Consulente, a fè del mio, ha tolto la mano al Consultore.

F. G. Che lingua? vo' siete stato tant' anni nascosto in Convento, voi potevi pure star dell' altro, e per l' Anonimo certamente fin al giorno del Giudizio. La perdonegli a nessuno?

F. S. Io lo veggo, sarebbe necessario, ch' io facessi più spesso delle sortite, e per farvi dir il vero, bisognerebbe, ch' io cominciassi a riveder le bucce anche a voi, Fra Girolamo.

F. G. Oime! la faccenda peggiora. Ma che avresti voi da ridir contro di me alle brutte, alle brutte.

F. S. Niente più, e niente meno di quel, ch' ho detto sull' intrapresa dell' *Anonimo Teologo*, e di chi

l' ha

l' ha consultato, stimandovi degnissimo per l' elogio, che me ne fate, d' entrar in consorteria di questo terzetto. Che bel composto! uno chiede d' esser illuminato sopra d' un principio più visibile, chiaro, ed evidente, che non è il Sole di mezzodì, bisogna pur confessare, che costui non avesse mai visto Cielo scoperto! l' altro per contentarlo, in vece di mandarlo a leggere il *Muratori*, di cui non v' ha su questa materia più dotto Scrittore; si mette a portar della rena al lido, dell' onde al mare, e, come suol dirsi in Firenze, del cavolo a Legnaja; che buon' uomo! il terzo, che siete voi, l' ammiratore, cioè di sì bella coppia, si cimenta a farne l' apologista in un paese, in cui le pietre istesse, non che gli abitatori sono informatissimi, che coi Beni di Chiesa si deve nei pubblici bisogni prestar soccorso ai poverelli: che bello spirito! Orsù, giacchè m' è uscito di bocca, che il *Consulente* ha già tolto la mano al *Consultore*, contentatevi, F. Girolamo, ch' io vi dica, che vo' l' avete tolta a tutti due.

F. G. O questo poi egl' è un po' troppo.

F. S. Aspettate, ch' io non v' ho dato ancora il vostro conto. Acciò senza far torto ai vostri consorti si possa dire, che voi con tutta giustizia occupate il primo posto in questo *Triumvirato*, e vi facciate la figura d' *Arconte*, venite meco.

F. G. Dove s' ha egli a ire?

F. S. Un passo addietro, e non più, per potervi dar tutta la vostra dose. Voi per compir il mazzo mi dicevi poco fa, che la mentovata *Differtazion Teologica sopra l' uso degli Arredi Sacri ne' pubblici bisogni* contiene quas' un istesso oggetto, che quello, su di cui tra di noi si questiona. O di che si questionegli fra noi? che avete perso affatto la bussola? qui fra di noi si disputa pure, se all' effetto di alienare i Beni dell' Altare per sollevar chi geme, sia necessario, o no il Beneplacito Apostolico, e nella detta *Differtazione* si cerca, se i Beni della Chiesa siano in se stessi obbligati al sollievo dei poverelli. In quella mi par, che si tratti d' un principio di morale, e nel nostro Dialogo d' un Articolo Giurisdizionale: in una si rammenta un precetto di natura a chi l' ha scolpito, ed impresso nel cuore dalla

natura, nella nostra disputa si sostiene un diritto proveniente dal gius positivo, competente ai Vescovi, e Prelati inferiori, già da gran tempo controverso, anzi preteso soppresso dalla promulgazion dell' estravagante *Ambitiosa* in quà da centinaia di Canonisti, e peranco ignoto alla Repubblica Letteraria; nella Dissertazion di quest' *Anonimo* si frigge, e si rifrigge un pezzo d' antichità, nota universalmente a tutti gl' uomini, (perchè si vede, che non s' è voluto niente sfasciar la testa, ma che intende così operando di voler campare un pezzo;) e nel nostro Dialogo s' espone per la prima volta il vero senso della *Bolla Paolina*. Se scommettesse l' *Anonimo*, se poteva, o nò, scriver su d' un punto più chiaro di quello, che ha preteso d' illustrare, vincerebbe certamente la posta, tenendo la parte negativa, ed io sfido all' opposto, e provoco qualunque penna più accreditata, per veder se gli bastasse l' animo di trovar in quest' articolo un Autore, ch' abbia fin quì sventato le chimere, ed i cavilli d' infiniti avversarj, com' ho fatt' io, soltanto coi Canoni, che val' a dire coll' armi istesse degl' avversarj. Egli ruba a man salva le fatiche d' onorati, e già noti Scrittori, io vi manifesto un' *Aneddoto*, e un parto novello delle mie proprie applicazioni, e vigilie. L' *Anonimo* in un punto si chiaro ha trovato infiniti Scrittori, che l' han precednto senz' intoppo, talmentechè si può ripeter di lui ciò, che un dì fu detto a quel bravo *Scotista* del Capreolo, cioè, *si Scotus non scotasset, Capreolus non saltasset*, se il Muratori non avesse edificato, l' *Anonimo* non avrebbe trovato, ove porsi al coperto: io all' incontro in una question sì scabrosa, chi mai ho trovato, che mi faccia un po' di scorta? il Beròo, il Navarro, e il Rodoano con pochissimi aderenti, che sul meschino estrinseco argomento della già detta *alternativa* resultante dalla controversa Bolla, e sul riflesso soltanto della giustizia della causa, hanno scoperto tanto poco, che sono stati, sto per dire prima confutati, che letti (1): sicchè vedendo io benis-

(1) *Est praeterea per rarum, & celeberrimum Responsum DD. Ioannis Arias Maldonati, Mediolanensis Senatoris, non theologicum*

nissimo, che colle loro armi non s' era mai potuto espugnare, e risospinger indietro la piena dei Canonisti, ho tentato di rintracciarne io il primo il vero sentiero con impugnar lo scudo più forte per trionfarne, gettandomi animosamente, e senz' aiuto di verun altro *Giurista* a solcar questo mar sconosciuto. E voi paragonate questa mia intrapresa con quella dell' *Anonimo*? Che non distinguete neppur la Luna dai granchi? me ne vergognerei, se questo fosse, e vorrei piuttosto, che si dicesse, Fra Sostegno ha menato l' orso a Modana, che gl' ha ricopiato il tal, o qual' Autore. Finchè s' abbia da uno Scrittore, a proporzion dei casi, e delle respettive materie, per condursi a dar fuori un *Aneddoto*, un nuovo sistema, o a confutarne qualchedun' altro, s' abbia, dico, a farsi la strada con delle premesse già note, io l' intendo, ma che si faccia poi oggetto d' un libro quel, ch' è stato tante volte in diverse occasioni detto, ridetto, stabilito, e riconfermato, io non lo so capire, e non lo capirò giammai.

F. G. Sì, ma l' opinioni nuove spesso spesso le dispiacciono, uno si mette in moto, l' altro si lamenta, e così si sconcerta talvolta l' ordine delle cose, laddove col rimpasticciar le cose vecchie tutti stanno cheti.

F. S. Peggio per loro, se si lamentano, e, chi si sente scottar, tiri a se i piedi; da un disordine, dice il proverbio, ne nasce un ordine, considerate poi, se un Ordine ha da produrre un disordine. Lo so pur troppo, e per riprova fresca fresca, che la verità, o per

---

gicum quidem, sed iuridicum, In quo solvitur ardua controversia, an scilicet urgente necessitate Ecclesiastici teneantur ex bonis temporalibus Rempublicam iuvare? *Sed in ipso minime exquiritur Extrav. Ambitiosæ sensus, quin imo ipsam tacite amplecti videtur aliorum more ad omnes effectus, ut n. 146. innixus fundamento Cap.* non minus *de Immunit. Eccles. ibiq. gloss. & Cap.* adversus *eod. Sed quamvis in eo pauperum causam non attigerit, sed potius bellicam, & cum ea quamcumque aliam generalem Reipublicæ inopiam, in hoc tamen dormitavit & hic eximius I. C. ut videndum superest ex inferius dicendis.*

per ignoranza, o per invidia, o per malizia molti non la voglion sentire, nè patire, e che spessissimo ell' è posposta all' impostura, e alla menzogna, quantunque ella sia una Dama sì bella, che se ella si potesse scorgere cogl' occhi del corpo, l' avrebbe d' intorno più innamorati, che maggio foglie. Il mondo è stato sempre così, non vi confondete, e si vuol' anche mantener, se non peggiora. Eterna fede ne fanno le mirabili, immortali opere di quei valorosi Campioni, che richiamarono i primi al vero sentiero la smarrita Filosofia. Ma che per questo? si deve non ostante in tutto, e per tutto seguitar la corrente, e non quella via, che si dovrebbe battere? chi lo vuol far lo faccia: io per me non me la sento; e se da quì avanti dovessi aver soggezione di certi Impostori, che non sanno dove s' abbiano il capo, mi vorrei piuttosto dare alle bertucce, che a far il Canonista: essi però abbajano alla lontana intorno al suo pagliajo, e cogl' amici, e famigliari dell' istess' umore, ma non s' azzardan però ad affrontarsi con questi Novellisti; non hanno mica la *podagra* per fuggirli, hanno bensì la *chiragra* per non pigliare una penna in mano, e scrivergli contro, per mero desio della verità, e della giustizia.

F. G. Ora vo' comincereste anche a mordere, non che a canzonare, vi conosco troppo bene; in queste vostre digressioni gl' è stato più il discapito, che io ho fatto, che il guadagno a quel, che mi pare: ripigliate un poco il vostro discorso sul *Can. Terrulas*, e spicciamola.

F. S. Eh non mi scompongo niente, non dubitate, *sic in omni vita facere studeo*, e sappiate per vostra consolazione, che quel, ch' io son per dirvi sul Canone *Terrulas* a favor della mia opinione, non è meno nuovo di zecca dell' interpetrazione da me fatta sull' Estravagante *Ambitiosæ*: eccomi pertanto a sostener l' impegno. Prima però di ferir lo scopo della questione fa duopo l' esaminare, quando entri il disposto del predetto Canone, e quali, e quanti sian gli estremi, che ne pongono in essere la Teoria, secondo la più ricevuta opinione dei Dottori. Premettasi adunque, che all' effetto di alienar una qualche cosa, che appartenga all' Altare, senza Beneplacito Apostolico, sulla regola indotta

dotta dal Canone *Terrulas* i Canonisti generalmente senza far distinzione fra i Beni mobili, o immobili della Chiesa pretendono, e con tutto il fondamento di ragione il concorso di questi tre requisiti, provenienti invero dalla Lettera, e dallo spirito della Legge, cioè, I. Che l' oggetto alienabile sia tenue, e non di eccessivo, o assai considerabil valore: II. Che da tale alienazione ne ridondi alla Chiesa dell' utilità, e vantaggio. III. Che vi concorra anche una causa necessaria. Ciò premesso, scendendo a dimostrare, a qual valore si deva limitare il fondo, o il mobile della Chiesa, alcuni son di parere, che non deva eccedere la somma di scudi venti, altri di venticinque, chi di cinquanta, e chi di cento secondo le diverse opinioni riportate dall' *Ursaja*, e dagli altri Canonisti (1). Nessuna però di queste sentenze è ricevuta, come incongruenti, ed inapplicabili, se non in astratto, come appunto è l' opinion delle sett' once di pane nella question del digiuno. Per questo i più dotti, e scienziati Canonisti osservando, che su di ciò la Legge non ci determina precisamente la quantità, son di parere, che la medesima dipenda dalle circostanze, e dall' arbitrio regolato, *quanam autem dicatur*, (così in proposito l' Anacleto (2)) *res exigui valoris, cum id iure definitum non sit, est relinquendum Iudicis arbitrio, qui consideratis Ecclesiæ alienantis facultatibus, valore rei alienandæ, & loci consuetudine æstimabit, an huiusmodi res sit modica, nec ne* (3). In fatti siccome la tenuità del fondo da distrarsi non si può qui considerare in senso assoluto,

(1) *Hoc tit.*

(2) §. 2. *n.* 38. *de Reb. Eccles. non alien.*

(3) *Abb. in cap.* 1. *n.* 8. *de in integrum restit. & in Cap. etsi quæstiones de Simonia, Barbosa in dicto Can. Terrulas n.* 13. *Fagnan. in Cap. nulli n.* 26 *de Reb. Eccles. non alien. Mascard. de Prob. concl.* 75. *n.* 87. *Quaranta in Summ. Bullar. V. Alienatio num.* 41. *Ricc. in praxi resol.* 36. *Antonell. de Regim. Eccl. p.* 1. *c.* 8. *n.* 6. *Corrad. in praxi dispens. lib.* 9. *c.* 4. *n.* 44. *Menoch. de arbitrio Iud. lib.* 2. *cons.* 145. *n.* 4. *De Luca de Alienat. disc.* 1. *n.* 117. *Vallensis* §. 2. *n.* 3. *& facit text. in Cap. ceterum de donat.*

to, ma relativo, per la ragione, che può succeder benissimo, che il dieci, non che il venti considerato in rapporto a una Chiesa dotata di tenuissimi, e poco pregievoli capitali sia tutto quello, che può cader sotto questa regola, e all' opposto il cento, il trecento, il cinquecento considerato relativamente a una Chiesa ricca, o ricchissima, sia da reputarsi un tenue oggetto, essendo pur troppo vera anche in pratica la Teoria filosofica del chiarissimo, ed immortale *Fromond*, cioè, che tutte le cose sensibili specialmente in quanto a noi, e alla loro diversa modificazione, ed esistenza si verificano relativamente; così militano qui a mio credere, *ceteris paribus*, le regole medesime introdotte nelle Donazioni Ecclesiastiche, nelle quali parimente non si può fissare una regola certa, è assoluta, mentre il valore, e la quantità del dono deve dipendere dalla qualità del Donante, e dalla povertà del Donatario, secondo il disposto dal *Cap.* 3. *de Donat.* e il sentimento di Giovanni Monaco (1), e dell' Ancarano (2). Inutile ancora, o, per usar la frase del testo, *meno utile*, infruttuoso, e superfluo esser deve in secondo luogo il capital, che si aliena, all' effetto, che resti compreso nel *Can. Terrulas*. Sopra del qual requisito, quantunque i DD. pretendino d' affermare, che l' espressione *minùs utiles* si deva riferir soltanto a cose *simpliciter, & absolute tales, & non comparatione magis utilium* (3); io però non mi sottoscrivo a quest' opinione, perchè la *dizione* d' inutile, o meno utile, d' infruttuoso, e di superfluo, come mai può per se stessa creare nell' animo nostro una *nozione* assoluta, senza il paragone, e relazione alle cose più utili, di maggior frutto, o in qualche forma necessarie? che se il meno utile si conosce per rapporto al più utile, l' infruttuoso al fruttifero, il superfluo al necessario, dovrà in conseguenza affermarsi, che anche qui l' espressione *minus utiles*, deva referirsi ad un oggetto di maggiore utilità. Qualunque pe-

(1) *In cap.* 2. *hoc tit. num.* 1. & 2.

(2) *Not.* 1.

(3) *Ut in Cap. ut super* 8. §. *fin. de Reb. Eccl. non alien.*

però siasi l' opinion dei Dottori, egl' è certo, che tanto dei beni stabili, tanto dei mobili la porzione infruttuosa, e superflua si può senza veruna solennità alienare (1). e dalla generalità scendendo alla specialità delle cose alienabili non eccettuan neppur quelle, che attualmente risguardano l' ornamento dell' Altare (2); con che però generalmente parlando prima si distragghino i vasi, e gl' utensili soltanto benedetti, e poi bisognando anche i consacrati (3). Utile all' opposto, e necessaria esser deve in terzo luogo alla Chiesa l' alienazione, acciò sia eseguibile coi privilegj del Canone *Terrulas*. Quindi si vien maggiormente a confermare il mio assunto, mentrechè se utile esser dee alla Chiesa l' alienazion d' una cosa meno utile, infruttuosa, e superflua, o questa oltre all' inutilità, superfluità, e infruttuosità è anche di pregiudizio, e allora non v' abbisognava un Canone per espeller di casa o un nemico, o una cosa, che non significa nulla, nè v' era occasion d' affermare, che il valore ascendesse a venti, venticinque, cinquanta, o cento scudi, poichè in tal caso l' utilità arrecata alla Chiesa consisterebbe nella cessazion d' un danno: ovvero non era assolutamente pregiudiciale, ma valutabile tant' e quanto, o era tale in corrispettività d' un altro Monastero, delle situazioni, della lontananza, o vicinanza, dell' inondazioni, e d' altre circostanze omogenee, o accidentali, e resta in tal caso verificato, che la dizione *minus utiles* si deve sempre ricevere in rapporto alle più utili, *si res alienanda plus damni, vel incommodi, quam utilitatis Ecclesiæ afferat, quia v. g. longe distat, vel si res sint exiguæ, vel si plures sumptus in rei culturam faciendi sint, quam sit utilitas inde proveniens, nam tunc in talis rei alienatione, utiliter negotium Ecclesiæ geritur*, secondo la comune espressione dei Canonisti. L' estremo poi della necessità resulta o dal debito contratto dalla Chiesa, o dal bisogno, in cui si trova attualmente, o da mill' altre cause sostanziali, e accidentali, come pure dal pregiudizio diretto, o indiretto, che ne ritente col ritenerle, proveniente da vizio intrinseco, o respettivo

I del-

(1) *Piringh. loc. sup. cit. cum Panimol. dec. 60 annot. 5. n. 16.*
(2) *Idem Piring. n. 25.*
(3) *Covarruv. lib. 2. var. resol. c. 16. n. 8. Molin. disc. 468. concl. 2.*

della cosa alienabile. Questi tre estremi collettivamente considerati fanno luogo al disposto del Can. *Terrulas*, e son per così dire fra di loro reciprochi analoghi, e *ad convertentiam*. Premessi questi principj *in astratto*, esaminiamo ora *in concreto*, se muovendosi gli Ecclesiastici, e Rettori delle respettive Chiese, che hanno annessa all' ufizio la Giurisdizione, o per proprio istinto di carità, e debito di Ministero, o per impulso benefico del Principe, e del Sommo Imperante d' una data Provincia, muovendosi, dico, o mossi a dar per esempio in tempo specialmente di carestia quei vasi preziosi, che son meno utili, e superflui al sacro Altare, si possa procedere a una tale alienazione anche sul fondamento del Can. *Terrulas*. Io credo certamente di sì, stante il concorso dell' istessa regola nel caso presente corroborata da tutti tre gli estremi suddetti. E primieramente vi concorre la tenuità *saltem* relativa, unita all' utilità, e necessità dell' alienazione, la qual tenuità può verificarsi ogni volta, che è salvato il decente ornato del Tempio, e il sostentamento dei Ministri. Poichè siccome la Chiesa non può esiger dalla Repubblica di più di quel che convenga o per l' ornato dell' Altare, o per il sostentamento del Sacerdozio, tuttociò, che per mera liberalità de' Fedeli si troverà di più, potrà sempre chiamarsi un tenue oggetto, inutile, e superfluo in rapporto alla Chiesa, qualora non s' eroghi in altra causa pia. E' poi utile alla Chiesa, e insieme necessario un tal' espediente, perchè avendo l' università dei poverelli il suo diritto promiscuato su' beni temporali della medesima tanto mobili, che immobili, resta sempre meno leso il patrimonio comune con somministrargli dei pezzi d' argento inutili, superflui, ed infruttiferi, che coll' alienazion dei beni fruttiferi; e comecchè senza Beneplacito Apostolico può commutarsi un Calice vecchio in una Croce, una selva inutile in un oliveto, un colle dirupato, ed alpestre in un prato, come avverte il del Bene (1); moltopiù si potrà pagare col superfluo dell' Altare un debito, che ha la Chiesa di dover sostentare specialmente ne' gravi bisogni i poverelli. Nè vale l' opporre, che trattandosi di vasi d' oro, e d' argento destinati all' Altare non così facilmente

mente

(1) *T. 2. c. 17. dub. 23. n. 11.*

mente vi concorre la superfluità, poichè in tre diverse forme si prova, che vi può, e deve aver luogo. I. Relativamente all' ornato esteriore del Tempio. II. In rapporto all' ornato interiore, e sostanziale di esso. III. In veduta d' un oggetto assai più necessario della ricca, e preziosa suppellettile. L' ornato esteriore considerato anche in se stesso è suscettibile di maggior, e minor apparato d' utensili a proporzion dell' entrate, della costituzion materiale del Tempio, e dell' uso da farsi di detti mobili preziosi. Così per esempio saranno in questo senso superflue più mute di candellieri d' argento, di lampade, di vasi da fiori, di turriboli, bacili, e vasi simili, comecchè essendo quasi perpetua la durazion dei metalli, una sola muta può esser sufficientissima al decente ornato del Tempio, moltopiù che non si costuma nella maggior parte delle Chiese di tenerli in uso quotidianamente: Altrimenti non sarebbe mai limitabile quest' ornato esteriore quando in verità lo è. L' ornamento interiore poi, e sostanziale della Diletta Sposa di Cristo consiste nella Carità, talmentechè non dovendosi in verun conto posporre l' interiore all' esteriore, e mancando i poveri del necessario sostentamento, non potrassi abbandonar la sostanza per un esteriore dimostrazione di religione, *qui habuerit substantiam huius mundi, & viderit fratrem suum necessitatem habere, & clauserit viscera misericordiæ ab eo, quomodo charitas Dei manebit in eo?* così ci fa intender S. Giovanni al capo 3. anzichè in tal caso le ricchezze della Chiesa, e l' argenterie superflue al sacro Altare divengono veramente oziose, ed infruttifere in rapporto all' ornamento interiore, e sostanziale del Tempio, il quale non è stato eletto da Dio per sua abitazione in quantochè è fregiato d' oro, d' argento, e di porpora, ma in quanto che in esso colla participazione de' Divini Misterj s' accende ne' nostri cuori la Carità, *non enim* (1) *propter locum gentem, sed propter gentem locum elegit Deus.* Superflui finalmente, meno utili, anzi inutili tutti generalmente gli ornamenti preziosi, ed esteriori del Tempio in veduta del maggiore, o minor bisogno dei poveri restano, e vanno a proporzion della necessità considera-

I 2 ti

(1) *Lib. 2. Maccabeor. cap. 5. v. 19.*

ti per tali, e anche pospòsti alle comuni, e gravi calamità, acciò non s' abbia ad esclamare col mellifluò di Chiaravalle Bernardo Santo (1) *Oh vanità delle vanità, ma non tanto vana quanto pazza! splende la Chiesa nelle sue pareti, e intanto ell' ha bisogno di pane ne' suoi poverelli, ella cuopre d' oro le pietre sue, e lascia poi nudi i suoi figli*. In tempo dunque di carestia restando o più o meno superflui, inutili, oziosi, ed infruttiferi sull' Altare i sacri vasi, se non sen' eroga il prezzo a favor de' poveri, cadono interpetrativamente per un' identità, e poziorità di ragione anche nel disposto del Can. *Terrulas*; in concorso specialmente di tutti gl' altri estremi, che ne pongon in essere anche nel casò nostro la teoria. Dunque anche senza Beneplacito Apostolico si potrà dal Clero Secolare, e Regolare distrarre a favor dei Poveri, quant' ha la Chiesa di meno utile, e superfluo, commensurabile non meno colla necessità, e utilità della causa, che con tutto quello interessa la decente amministrazione dei Sacramenti, e la congrua del Sacerdozio. Ed ecco coll' armi istesse dei Canonisti difesa senza Beneplacito Apostolico la causa de' Poveri, i privilegj de' Vescovi, e dei Prelati, e indirettamente impugnata la loro opinione; ecco, dico, in un sol colpo tagliata, come suol dirsi, la testa indomita al toro.

F. G. Forse voi direte benissimo, ma io non ostante non ci veggo chiaro chiaro, e son peranco irresoluto sul punto di chieder, o no questo Beneplacito, per non sottopormi alla censura.

F. S. E se non ci vedete ora, che siem sul bel mezzo del giorno, che farete voi di notte? se nonostante tante luminose ragioni in contrario il volete chiedere, fate pur quelche più v' aggrada; finalmente *utile per inutile non vitiatur*. Io però mi consiglierei prima anche con qualcun' altro.

F. G. A chi degg' io far capo? a un Canonista? voi pur lo siete: a un Teologo? Teologo siete ancor vòi.

F. S. Per convincer un testardo non c' abbisognan Teologi, nè Canonisti, ma bensì Giuspubblicisti, e Giuspubblicisti di sfera, i quali oltrepassando le corte misure degli uni, e degl' altri sappian degnamente ritrovar l' armonia tra i Canoni, e fra i cannoni.

F. G.

(1) *Apolog. ad Guilb. Abb. cap.* 12.

F. G. Mi direste frattanto a un bel circa, di che umore sono i Giuspubblicisti sul dubbio, che m' è peranco rimasto in capo, della censura?

F. S. A dirvela liberamente i Giuspubblicisti sulla questione delle censure non si diffondono di più. Ma voi qui, F. Girolamo, mi vorreste far mangiar il porro dalla coda. Per entrar nella loro mente non bisogna cominciar dalla censura, che per un indotto come voi sarebbe nel caso, di che si tratta, una conseguenza dell' alienazione fatta *inconsulto Romano Pontifice*, bisogna bensì rifarsi dal ricercare, se in quest' alienazioni, oltre alla giustizia della causa fondamentale, c' intervenga di fatto il consenso del sommo Imperante, e accertati dell' attual concorso della pubblica Autorità, e del REGIO DIRITTO, vien in conseguenza a cessare il sospetto della censura.

F. G. O qui poi....

F. S. Ma sentite, (che pazienza ci vuol con costui!) se gl' insegnamenti dell' Uomo-Dio non s' opponessero a questo principio, cioè, che i Sovrani possano opportunamente esercitare la loro Autorità anche su i beni temporali della Chiesa. Se i Principi degli Apostoli ci avessero insegnato tanto, da doverci confermare in questa verità? Se i Regi più illuminati, e Cattolici con plauso universale si fossero legittimamente mantenuto questo diritto? Se i Papi istessi l' avessero ai Sovrani accordato, allora mi credereste?

F. G. Non ne vo' sentir più! come si camp' egli nella Repubblica Letteraria? mezzi a diritto, e mezzi a rovescio? mezzi all' insù, e mezzi all' ingiù? oppur voi siete un altro Colombo nelle materie Giurisdizionali?

F. S. Eh ch' io non sono in sì degno, e nobile argomento, nè il Colombo, nè l' Ercole: qui, F. Girolamo, non si CUOCE UN DOGMA, CH' E' INVIO, come nell' interpetrazione da me fattavi sulla Bolla Paolina, ma ovvio oramai, e magnificamente illustrato da gravissimi Giureconsulti, sostenuti non solo dal peso di principj incontrastabili, ma altresì dalla forza della più venerabile Autorità. Non è qui mio pensiero il ripeterne le traccie più luminose dall' Oracolo del sacrosanto Vangelo (1), dall' Epistole Canoniche di S. Pietro (2), e di S. Pao-

(1) *Confer quæ habet Matth. c. et Luc. 22. et Io. 6. et 26.* (2) *Ep. I.*

Paolo (1), dagli Scrittori Ecclesiastici (2), dalle Sentenze dei Padri (3), da un' aperta confessione dei Romani Pontefici (4), e da tutte generalmente le Istorie (5): vi dirò soltanto, che le massime fondamentali di mera, e sana Politica mi somministran queste due riflessioni, capaci certamente di farvi comprendere quale, e quanta per ogni titolo esser debba l' Autorità del sommo Imperante sopra i beni temporali della Chiesa, quando ne abbisogni il suo stato, I. cioè, che siccome quanto ha l' Altare, lo ha dai cittadini ricevuto, così non è mai, anche di ragion privata, non che pubblica, presumibile contro la liberalità di chi dona, che non siansi essi tacitamente riservata l' azione di ripeterne dalla Chiesa quella parte almeno, che gl' è meno utile, e necessaria in tempo di grave, o comune urgenza, non che di estremo bisogno: II. non essersi dalla pietà dei sudditi molto meno derogato al gius eminente, che sopra dei beni donati alla Chiesa antecedentemente si competeva al sommo Imperante, diritto inalienabile (6), e aderente alla Corona, come se donati non fossero, all' effetto di usarne colla dovuta moderazione non meno in vantaggio della Religione, che della pubblica felicità, e necessità di qualunque grado siasi, del suo stato, come appunto fece il saggio Re Gioas, che per sostener la guerra contro il Re di Siria vendè l' argenterie del Tempio, e non meno sollecito del culto di Dio prese il danaro dell' Offerte per restaurar la tettoja del medesimo.

F. G. Addio dunque immunità Ecclesiastica? addio autorità del Canone *Non minus*, e Can. *Adversus de Immunitate Ecclesiarum?* (7)

F. S. Addio poco giudizio, dirò a voi in congedarmi,

(1) *Ad Hebraeos* 5. *& ad Ro.* 13.

(2) *Epist.* 41. *Hincmari. Io. Veld. de success. in Pontif. Hebreor. c.* 13.

(3) *Chrysost. homil.* 23. *in cap.* 23. *Epist.* 5. *Paul. ad Rom. Bernard. Epist.* 42. *Tertull. ad Scap. cap.* 2. *Gr. Naz. orat.* 17.

(4) *Ut ex apertissima, & celeberrima Gelasii Papae Epistola ad Imp. Anastas. constat, & Greg. II. ep. ad Leon. Can. cum ad verum dist.* 98. *Can. nos* 2. *q.* 7.

(5) *Perlege pragmaticas sanctiones Ludovici Regis Gallicarum, & Le Nuits de Menard sour Ioinville.*

(6) *Barclaius de Regno lib.* 2. *eff.* 88. *C. maximum* 23. *q.* 3. *Tapia dec.* 1. *n.* 38.

(7) *Lib.* 3. *Decretal.*

mi, F. Girolamo. Che ſupponete forse, che l' Immunità Eccleſiaſtica non abbia i ſuoi confini? molte certamente ſarebbero le riſpoſte, ch' io potrei dare ai *Canoni* ſuddetti, ma non è ora tempo, riservandomi a farlo in più opportuna occaſione. Contentatevi per adeſſo, ch' io vi dica, che nei medeſimi non ſi tratta che di *Taglie*, *Collette*, ed *Eſazioni*, neceſſarie farſi per foſſati, e reſtaurazioni pubbliche, e non precisamente di ſollievo di miſerabili, e per queſto in eſſi diceſi, che le medeſime ſi devon prima eſiger dai laici, che dagli Eccleſiaſtici: di più i predetti Canoni tendono ad impedir l' invaſione dei beni dell' Altare, e non la contribuzione anche nei caſi ſuddetti (1) per il timore di non convertire in uſo indifferente, o profano i beni del Santuario: in eſſi ſi cerca di ſottrar la Chiesa da un ingiuſto gravame, e non di diſpenſarla dall' ordinarie ſue incumbenze, e doveri, fra' quali ſpecialmente campeggia quello di ſollevare i poveri: in ſomma ſi procura ivi di cuſtodire il patrimonio di Criſto, non di negarne la diſtribuzione a Criſto rappresentato da innumerabili poverelli. Oltredichè ſappiate ancora per voſtra regola, che l' immunità Eccleſiaſtica ceſſa, a mente ancor dei Pontefici, in moltiſſimi caſi, ognivoltachè lo perſuade la pubblica utilità, e neceſſità d' un Popolo (2), la quale è certamente preferibile ai privilegj della Chiesa (3), anzi anteponibile al culto, e al Sacrifizio (4). Eſſendo pertanro tuttociò, che riſguarda la pubblica felicità, utilità, e ſpecialmente neceſſità d' uno Stato l' oggetto più intereſſante l' ufizio del Principe: eſſendo la ſalvezza del Popolo la Legge ſuprema dei Re (5); eſſendo il Principe Miniſtro anch' egli di Dio, difensor del Vangelo, e il di lui Cuore in mano dell' Altiſſimo, dipartendoſi in una ſola parola, la ſovvenzion do-

vuta

(1) *Io. Arias Maldon. in prælaud. Iuris Reſponſo n. 62.*

(2) *Io. Andreas in cap. 1. ver. illicitus n. 36. de Pac. iuram. fir. mand. victor. Relect. 1. de Poteſt. Eccl. ſect. 6. n. 10. & Relect. 4. de Poteſt. Papæ, & Conc. n. 18. prop. 2. usq. ad 4. L. iubemus C. de ſacroſ. Eccl. ubi Bald. & Arret. allegat. text. notab. in l. navi, iuncta doctrina Bart. ibid. C. de navicular. Theodoſ. Imp. in l. id. 12. Cod. de annon. & trib. & in L. 1. Cod. de Collegiat. L. ſacroſancta 8. C. de ſacroſ. Eccl. L. 42. §. 10. C. de Epiſc. & Cler. Iul. Clar. §. læſæ Maieſt. n. 7. & 9. & q. 36. n. 27.*

(3) *Malvaſia conſ. 26. n. 8. l. 1.*

(4) *Vt ſtatuit Honorius, & Theodoſius in L. Provinciarum 10. C. de Feriis.*

(5) *L. XII. Tab.*

vuta ai poveri da un Diritto di Natura, dalla ragion delle Genti, dalla tacita convenzion dei Popoli, ed espressamente dalle Costituzioni Ecclesiastiche, poco ci vuol a persuadersi, che ogniqualvolta i sudditi son in qualche parte costituiti in necessità, e miserie, possa il loro sommo Imperante, o inculcare, o comandare anche al Clero tanto Secolare, che Regolare del suo Dominio l' osservanza d' un Precetto Divino, e umano, naturale, e positivo senz' aspettar, che la necessità sia giunta al grado d' estrema; e così mediante la di lui pubblica, legittima, e somma autorità venga a cessare ogni frode, e inganno, a contemplazion di cui ne' contratti indifferenti, di mera ragion civile, e non nelle Traslazion di Dominio, che hanno per oggetto la pietà Cristiana, e in specie il sollievo de' poveri, conforme vi ho fin qui dimostrato, ci fu dalla Chiesa irrogata la pena della Censura.

F. G. Ma....

F. S. Non più, non più. Crederei di far un ingiuria alla verità, alla giustizia, e alla riverenza dovuta ai sommi Imperanti, con darvi più largo campo di questionare su di questa massima quanto importantissima, altrettanto incontrastabile. Voi non sapete, che sacrilego può dirsi colui, che disputa della maggiore, o minor Potestà del suo Principe (1)? *Principi summum Rerum Arbitrium Dii dedere, subditis obsequii gloria relicta est* (2).

F. G. Dunque....

F. S. Eh andatevene a studiar le Lezion del Breviario; e se parlar non sapete, imparate almeno a tacere. Addio. Addio.

F. G. Serv' umilissimo: son ben obbligato alla vostra sofferenza in avermi voi fin qui lette le vostre, che non si leggon in tutti i Calendarj. (Capperi! o và a rasciuga di queste pollezzole, direbbe il Lasca. Io ho avuto in quest' oggi il mio lardo! mi sta meglio però, che il basto all' asino: ho voluto far il dottore con una testa d' acciaio, e ora mi convien tornare a casa col capo rotto, senza speranza di poter neppure trovare un *Chirurgo*, che abbia l' abilità di rassettarmelo.

IL FINE.

(1) *D. Th. p. 2. q. 100. L. 3. Thusc. concl. 6. n. 8. C. de crim. sacrileg. Cardin.* (2) *Tacit. Annal.*

VARIA SEU VERIOR
In nonnullis Lectio.

Pag. 1. Ente di Ragione	Ente Ragionevole.
-- oltre ai suddetti motivi	oltre a questo, ed altri motivi
4. Povorelli	Poverelli
16. La vostr'istessa	quasi un'istessa
-- sia lontano	sia lontano anch'egli
38. Erodoto	Erostrato
46. sommo Sacerdote	Profeta
59. alle brutte.	alle brutte?
71. a farle	a farlo

Cetera suppleat Lector Benevolus, quem monitum volo, quidquid joci, & urbanitatis gratia in hoc libello fuerit dictum, in nullius contumeliam dictum.